



Università
Ca' Foscari
Venezia

Politiche Pubbliche e Cambiamenti Sociali

Corso di Laurea Magistrale in

“Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità”

Tesi di Laurea:

**Il Corano in cella: assistenza spirituale per i musulmani nelle
carceri italiane**

Laureando: Hassan Samid

Matricola 963987

Relatore: Prof. Francesco Della Puppa

Anno Accademico 2017/2018

ABSTRACT

Scopo: Un detenuto straniero su tre riferisce di essere di fede islamica, un numero in costante aumento rispetto al passato. Scopo della presente tesi è ricostruire uno spaccato aggiornato dell'attuale realtà carceraria in Italia, con particolare attenzione ai detenuti musulmani, alle modalità con cui vivono e praticano la propria religione e a come le loro istanze spirituali vengono riconosciute all'interno degli istituti correttivi.

Metodi: È stata eseguita una ampia revisione di letteratura, arricchendola con proprie esperienze e riflessioni avute in prima persona in qualità di rappresentante di un centro culturale islamico, in costante rapporto con la comunità musulmana locale e nazionale. A livello del territorio, è stata effettuata una ricognizione e una mappatura della presenza dell'Islam nella realtà carceraria.

Risultati: Ogni detenuto ha diritto a vedere soddisfatte le proprie esigenze spirituali. Ricorrere a un ministro di culto adeguatamente formato e competente non è solo un modo per curare le anime e riabilitare gli internati in modo dignitoso, permettendo loro di ricostruire un senso, ma anche un modo per combattere e prevenire la radicalizzazione islamica e il fondamentalismo. La religione costituisce una risorsa preziosa cui il carcerato può attingere, per riscoprire le proprie radici e la propria storia. Tuttavia, molte realtà carcerarie italiane sono prive di spazi idonei alla pratica del culto e la libertà spirituale si trova a configgere con realtà organizzative rigide e disumanizzanti. Garantire assistenza spirituale in carcere permetterebbe di passare dal carcere come istituzione totale e luogo alienante al carcere come spazio di inclusione per la persona reclusa.

Importanza dei risultati: La letteratura sociologica sulla religione nelle carceri e sull'assistenza spirituale ai detenuti è relativamente recente, con il contributo pionieristico del sociologo Mohammed Khalid Rhazzali. La presente tesi evidenzia le criticità attualmente presenti a livello sia di letteratura che di realtà carcerarie e delinea futuri scenari e prospettive.

INDICE

1. STORIA DEL CARCERE E DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEI PENITENZIARI IN ITALIA	1
1.1. Le carceri: storia e sociologia dell'istituto penitenziario	1
1.2. Evoluzione storica delle riforme carcerarie e dell'assistenza spirituale in carcere	4
2. SITUAZIONE DEL CARCERE OGGI: CRITICITA', STRANIERI E ASSISTENZA SPIRITUALE	8
2.1. La realtà carceraria in Italia	8
2.2. Assistenza spirituale ai carcerati	9
2.3. Stranieri in carcere: tra numeri e percezioni	13
3. L'ISLAM IN CARCERE	20
3.1. L'<i>islam</i> in Italia	20
3.2. L'<i>islam</i> nelle carceri. Situazione riflessa sull'<i>islam</i> in generale	21
3.3. Assistenza spirituale ai detenuti musulmani	24
3.4. Il fenomeno della radicalizzazione	26
3.5. Analisi dei testi in lingua araba presso la Casa Circondariale di Ferrara	29
3.6. Obiettivi e programmazione del <i>project work</i>	30
3.7. Svolgimento e fasi del lavoro	31
3.8. Dati e considerazioni in merito al lavoro scolto	32
3.9. Considerazioni finali	39
4. IL PROTOCOLLO SIGLATO TRA UCOII E MINISTERO DELL'INTERNO	35
4.1. Il protocollo d'intesa e finalità dell'accordo	35
4.2. la normativa sui ministri di culto islamici	39
4.3. La formazione dei volontari prevista dal protocollo	48
4.4. Presa d'atto e lento riconoscimento della religione islamica in Italia	50
4.5. Considerazioni finali sul Protocollo	52
Conclusioni	54
Bibliografia	58
Appendice	68

1. STORIA DEL CARCERE E DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEI PENITENZIARI IN ITALIA

1.1. Le carceri: storia e sociologia dell'istituto penitenziario

Il carcere è una istituzione che ha una tradizione plurimillenaria: le prime citazioni di tale istituto risalgono alla Bibbia e la storia antica greca e romana è disseminata di racconti di detenuti e incarcerati. Nella Grecia antica, i colpevoli venivano legati ai ceppi, mentre nell'antica Roma isolati in strutture note come carcere (recinto, luogo chiuso).

Si ritiene che l'idea del carcere nasca insieme alla nascita della società organizzata, basata sul diritto e sulle leggi, in cui viene creato apposta uno spazio per isolare e punire i trasgressori.

Tuttavia, è anche vero che c'è una storia del carcere e che questo istituto più che essere una costante ha mutato la propria identità e la propria ragione di essere nel corso dei secoli.

Inizialmente, il carcere era un luogo di sofferenza fisica e morale, dove il colpevole veniva isolato prima di essere sottoposto alla punizione corporale (esposizione al palo, gogna, esposizione con collare di ferro, frusta, marchio, forca, ruota, squartamento). La prigione era quindi solamente uno spazio intermedio volto ad assicurare il criminale alla giusta pena per l'atto commesso, senza alcuno scopo di rieducare e riabilitare il detenuto.

L'evento principale, nell'ambito del sistema della "giustizia regale", era il pubblico supplizio. Il colpevole veniva esposto pubblicamente all'atto della pena, in una sorta di vero e proprio palcoscenico teatrale, in uno spettacolo, al quale partecipava un pubblico gremito e curioso.

Nel Medioevo, infatti, non c'era un'idea di giustizia statale ma privata o feudale. Questa era spesso arbitraria e incline alla spettacolarizzazione.

L'istituto carcerario, come modernamente inteso, nasce verso i secoli XVI e XVII soprattutto nei paesi baltici. Qui, vengono pensati e costruiti i primi "reclusori". Secondo alcuni studiosi, tale istituto sarebbe stato influenzato dal protestantesimo, che era la religione ivi professata.

Pian piano questi istituti si diffondono anche in altri paesi, come l'Italia, e tale diffusione è accompagnata da un'ampia produzione teorica, con opere fondamentali quali quelle del

filosofo John Howard (1726-1790) o il famoso libriccino “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria (1738-1794).


L'Illuminismo elabora il concetto di carcere come istituzione etica: come dirà Hegel, “il delitto è ribellione all'autorità dello Stato, è la negazione del diritto, la pena è a sua volta la negazione del delitto e quindi la riaffermazione del diritto”. Il primo sistema, che iniziò ad attuarsi nel 1790 nello stato di Pennsylvania (prigione di Walnut-Street in Filadelfia), era ispirato ad una interpretazione quacchera del pensiero di Howard; consisteva, infatti, nella segregazione continua ed assoluta del condannato, che avrebbe dovuto portarlo, attraverso la penitenza, alla sua rigenerazione morale.

Il secondo sistema, che iniziò ad attuarsi nel 1816 nello Stato di New York (prigione di Auburn), era modellato sul modello della “Casa di correzione” di Roma: isolamento notturno e vita in comune durante il giorno con l'obbligo del silenzio e con la sottoposizione ad una rigorosa disciplina, per evitare i temuti danni della promiscuità.

Il terzo sistema, che fu sperimentato in Irlanda nel 1859 (prigione di Luck), consisteva in quattro stadi progressivi: isolamento continuo, regime auburniano, campo di lavoro all'aperto e liberazione anticipata in prova.

In seguito, da intenzioni moralizzanti, si passa all'attuazione di un bisogno sempre più crescente di controllo. Questo è possibile grazie agli sviluppi della tecnica. Nel 1791, il giurista inglese Jeremy Bentham (1748-1832) progettò un carcere totalizzante denominato Panopticon. Esso è una struttura perifericamente a forma di anello, con al centro una torre con grandi finestre che si aprono verso l'interno dell'anello. Il detenuto poteva essere costantemente sorvegliato, senza sapere di essere sotto controllo. Il “panoptismo” è la visione filosofica per cui il potere è un grande occhio che tiene tutti sotto sorveglianza, e si declina secondo i principi di automatismo, visibilità e inverificabilità.

Questo carcere razionale, nelle sue intenzioni, serviva “sia se si tratti di punire criminali incalliti, sorvegliare i pazzi, riformare i viziosi, isolare i sospetti, impiegare gli oziosi, guarire i malati, addestrare quelli che vogliono poi entrare nell'industria o fornire istruzione”.



La sociologia contemporanea ha elaborato il concetto di istituzione totalizzante quando essa soddisfa i seguenti criteri:

senso di demarcazione netta tra l'esterno e l'interno, con una separazione forte che porta a una marginalizzazione, esclusione, emarginazione e allontanamento degli incarcerati dalla società; forte burocratizzazione, con dominanza della tecnica e del sapere amministrativo, che portano a una disumanizzazione; controllo e sorveglianza.

Nel 1961, nell'opera "Asylum", il sociologo e scrittore canadese Erving Goffman ha definito l'istituzione totale come "il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato". Inoltre, egli ha classificato le istituzioni totalizzanti in cinque categorie:

1. le istituzioni nate con la finalità di tutelare incapaci non pericolosi (istituti per ciechi, sordomuti, disabili, anziani, orfani, indigenti);
2. le istituzioni ideate e costruite per recludere chi rappresenta un pericolo non intenzionale per la società (ospedali psichiatrici, sanatori);

3. le istituzioni finalizzate a recludere chi rappresenta un pericolo intenzionale per la società (carceri, campi di prigionieri di guerra);
4. le istituzioni create per lo svolgimento di un'attività funzionale continua (navi, collegi, piantagioni, grandi fattorie);
5. le istituzioni che richiedono il distacco volontario dal mondo (conventi, monasteri).

Tale visione è stata poi approfondita dal filosofo francese Michel Foucault, nella sua analitica e archeologia del potere, dispiegata in opere quali “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione” e “Teorie e istituzioni penali”. Egli delinea il passaggio dal “teatro del supplizio” al successivo occultamento del corpo e dell’identità del carcerato, in una sorta di crescente razionalizzazione e nascita dell’“industria carceraria”, grazie al contributo di discipline quali la medicina, la psicologia e la criminologia.

1.2 Evoluzione storica delle riforme carcerarie e dell'assistenza spirituale in carcere

Nella concezione del diritto di libertà, assume un fondamentale rilievo la distinzione tra la libertà religiosa, giurisdizionalmente intesa come diritto dell’individuo, e la sua reale applicazione, intesa come l’esistenza dei preamboli per la sua concreta fruizione: non è sufficiente infatti che la disposizione giuridica preveda una basilare tolleranza della religione, deliberandone l’esistenza, ma è assolutamente necessario che sussistano le condizioni per il suo concreto godimento.

Per quanto riguarda le strutture di detenzione, esse influenzano la libertà religiosa, in quanto sussistono regole di ordine interno proprie di tali istituti: l’ordinamento penitenziario è infatti l’emblema delle difformità legate ai rapporti tra lo Stato e le varie fedi religiose, anche se non tutte. Tali problematiche incidono di fatto negativamente sulla reale applicazione del diritto di libertà religiosa.

Analizzando il progresso delle norme promulgate per il contesto penitenziario italiano, è possibile notare come anche l’esistenza stessa dell’elemento religioso si sia evoluta, così come le difformità esistite e che tutt’oggi permangono.

La relazione che sussiste tra la fede ed i penitenziari trova origine nel XIX secolo, quando il rapporto tra Stato e Chiesa veniva ad increparsi a seguito delle ideologie laiche che hanno caratterizzato il periodo che segue l’Unità d’Italia: con l’eliminazione dell’ingerenza della

Chiesa all'interno degli affari statali nasce quindi il dibattito circa la libertà di fede e di professione della religione cattolica oltre che la sua garanzia, dibattito che fu poi esteso anche per gli individui atei ed a quelli appartenenti ad altre confessioni, presenti nelle carceri italiane. È bene ricordare però che contestualmente al fatto del riconoscimento della libertà religiosa, esisteva la tendenza ad utilizzare la religione cattolica con finalità disciplinari, ciò che portò inevitabilmente ad una sua "istituzionalizzazione" manifestata dall'introduzione di un cappellano all'interno delle carceri, che però veniva nominato da un Ministro, in assenza dell'approvazione di tali scelte da parte delle autorità religiose (R.D. n. 413 del 1862 - Regolamento generale per le Case di pena del Regno). Nella seconda metà dell'Ottocento però, la nomina del cappellano non era limitata solamente alle funzioni religiose ma bensì anche ad altre mansioni come ad esempio l'istruzione all'interno delle strutture penitenziarie (art. 100) ed il giudizio circa la condotta morale e religiosa dai detenuti (artt. 102-103); è quindi palese che lo Statuto Albertino prevedeva l'esistenza di un cappellano cattolico non tanto per dare garanzia alla libertà di fede ai detenuti ma piuttosto per renderlo un simbolo dell'utilizzo disciplinare della fede a scopi trattamentali: se ne ha dimostrazione anche grazie alla presenza di altri fattori come ad esempio l'obbligatorietà della partecipazione alle funzioni religiose cattoliche (art. 393) oppure il divieto per i detenuti di pronunciare a voce alta le preghiere (art. 271). Per quanto concerne invece l'assistenza di fede di altre confessioni religiose era prevista solamente su richiesta (art. 397).

Con l'avvento del Fascismo, la strumentalizzazione della fede cattolica ed il suo utilizzo a scopi disciplinari, varato dallo Statuto Albertino del Regno d'Italia, fu ulteriormente confermato: fu promosso il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (R.D. n. 787 del 1931) e nonostante le minime variazioni del Concordato lateranense (legge 810 del 1929), nulla cambiò rispetto al passato; il cappellano infatti procedeva nella sua mansione di docente e di educatore "specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la Società" (artt. 308 – 310) e seguiva ad essere membro del Consiglio di Disciplina (art. 50). Per quanto riguarda invece le funzioni religiose, rimanevano obbligatorie quelle cattoliche ad eccezione di chi, all'ingresso nella struttura di detenzione, dichiarava di professare un'altra religione (artt. 1 e 142, comma 3, R.D. n. 787/1931). Permaneva inoltre un forte squilibrio nella possibilità di professare liberamente altre fedi, in quanto, così come succedeva precedentemente con lo Statuto Albertino, l'assistenza di fede differente da quella cattolica era ammessa su richiesta e solo se possibile (art. 146).

Tali ineguaglianze ed asimmetrie tra le varie fedi all'interno delle strutture carcerarie italiane persistettero anche a seguito dell'introduzione nel 1948 della Costituzione Repubblicana che normalizzava esplicitamente la netta scissione tra lo Stato e la Chiesa cattolica, la loro egemonia e propria autonomia (art. 7). La Costituzione italiana prevede inoltre altri diritti fondamentali, come ad esempio la proibizione delle discriminazioni tra le varie confessioni religiose (art. 3), l'identificazione della libertà di fede e di culto (art. 19), la parità e l'uguaglianza di tutte le fedi religiose (art. 8), e soprattutto il riconoscimento dello stato di violenza morale nel caso in cui un individuo sia assoggettato a limitazioni della propria libertà di fede (art. 13 comma 4), comportamento che viene considerato inoltre antitetico e contrastante il senso di umanità (art. 27 comma 3).

Era quindi palese che gli ordinamenti disciplinari, basati su un'ideologia istituzionale, che prevedevano l'obbligatoria partecipazione alle funzioni cattoliche per tutti gli individui che(solamente) al loro ingresso nelle carceri non dichiaravano di professare altra religione, fossero totalmente inconciliabili e contrapposti alla normativa costituzionale.

Tale argomento però fu affrontato per la prima volta solamente nel 1966, quando un detenuto del carcere di Varese chiese espressamente di essere esentato dall'imposta partecipazione ai riti cattolici in quanto considerati contrari al diritto di libertà religiosa, previsto dalla Costituzione. Si sollevò quindi il dibattito circa la libertà di professione di fede e l'obbligo di partecipazione ai riti cattolici, che risultavano appunto contraddittori, tanto che il Giudice dichiarò illegittimo l'art. 142 del R.D. n. 787 del 1931 per il fatto di

contrapposti agli articoli 19 e 21 della Costituzione: la sua richiesta però fu soffocata dalla Corte Istituzionale in quanto la violazione di Costituzione poteva sussistere solamente nel caso di una legge oppure di un atto avente forza di legge, e non con un atto regolamentare, come era appunto l'articolo 142 del R.D n. 787 del 1931. "Le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dai giudici chiamati a farne applicazione": ed è ciò che accadde l'anno seguente con la circolare ministeriale n. 1819/4276 del 3 luglio 196 che oltre a disapplicare tale legge, disapplicò anche gli articoli 143 e 144 che riguardavano le prassi di cambio di fede e le confessioni dei detenuti di minore età.

Proseguivano tuttavia a sussistere molti altri antagonismi tra la Costituzione Italiana che vigeva, l'ordinamento penitenziario fascista che continuava ad essere applicato ed alcune direttive internazionali che anche l'Italia doveva osservare. Solamente nel 1977, con la convalidazione della legge di riforma n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) fu eliminata l'imposizione della partecipazione alle funzioni religiose, e con il comma 1 dell'art. 26 venne ribadita la libertà di credo, professione e culto di tutte le religioni.

Tuttavia, sussiste fino ad oggi una discrepanza che non fu mai abrogata, ossia la conservazione in ogni struttura penitenziaria dei riti cattolici e la previsione di almeno un cappellano per ogni carcere (art. 26 del nuovo ordinamento penitenziario): il diritto di ricevere assistenza religiosa per tutti gli altri credi è previsto, ma solamente su richiesta (comma 4 art. 26).

2. SITUAZIONE DEL CARCERE OGGI: CRITICITA', STRANIERI E ASSISTENZA SPIRITUALE

2.1. La realtà carceraria in Italia

Arrivando a tempi più recenti (2017), la riforma Orlando prevede provvedimenti tesi a umanizzare la condizione del detenuto, in particolare, prevede alla lettera o)” interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri”, riconoscendo l'importanza di tale fenomeno.

Infatti, secondo un recente rapporto dell'Osservatorio Antigone, si è registrato un aumento di 2.000 detenuti nel corso dell'ultimo anno, che complessivamente sono passati dai 56.289 del marzo 2017 ai 58.223 del marzo 2018, per arrivare ai 58.759 di luglio 2018.

Il tema delle carceri in generale è diventato sempre più negli ultimi anni di grande attualità o oggetto di accentuati dibattiti politici e piuttosto sentito dall'opinione pubblica. A tener banco sono in particolare le condizioni delle strutture carcerarie in Italia, sempre più inadeguate dal punto di vista delle condizioni igieniche, strutturali e soprattutto non sufficienti per contenere tutti i detenuti, ovvero il noto problema del sovraffollamento. Notevoli anche le pressioni dell'Unione Europea che esorta continuamente l'Italia ad adeguare le strutture penitenziarie agli standard europei.

Solo di recente, una sentenza dell'8 gennaio 2013, la “sentenza Torreggiani”, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia a pagare 100.000 euro di risarcimento a 7 detenuti che avevano fatto ricorso perché costretti a dormire in troppi in celle minuscole, nelle quali dovevano passare quasi 20 ore su 24 per mancanza di attività sociali nel carcere.

Centomila euro diviso sette detenuti fanno 14.285 euro che lo Stato italiano deve sborsare per ogni carcerato. Secondo i dati dell'amministrazione penitenziaria (il DaP) del ministero della Giustizia, nelle 206 carceri italiane ci sono 66.271 detenuti, a fronte di una capienza di 45.568 posti.

Entro il maggio del 2014 scade l'ultimatum della Corte di Strasburgo all'Italia: bisogna garantire ad ogni persona rinchiusa in cella uno spazio minimo di 4 metri quadrati, sufficientemente illuminato e pulito; bisogna inoltre assicurare, tramite le attività sociali all'interno del carcere, che il detenuto passi un buon numero di ore fuori dalla cella. Questa

situazione critica vale per l'intera popolazione carceraria indistintamente, anche se per un terzo di questi, gli stranieri, la situazione è ancora più complicata. Con la legge in materia di immigrazione, la Bossi-Fini del 2002 e con il “pacchetto sicurezza” del 2009 le condizioni degli immigrati sono peggiorate notevolmente, esponendoli di fatto all'infrazione di leggi.

Specie con il reato di clandestinità infatti, molti immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, diventato giuridicamente condannabili in quanto “illegali”. Ad oggi, nelle celle italiane, considerando solo le tre nazionalità estere più rappresentate, si contano oltre diecimila tra marocchini, rumeni e tunisini.

Numeri che fanno riflettere sulla portata degli interventi sociali di cui necessitano le carceri. Alcune forze politiche fanno leva su questi numeri citati per chiedere che vengano stipulati accordi bilaterali con i paesi esteri in maniera tale gli immigrati possano scontare le pene nel loro paese di origine. Soluzione poco applicata per tutta una serie di ostacoli, uno dei principali è legato alla garanzia del rispetto dei diritti umani nei paesi in questione.

2.2. L'assistenza spirituale ai carcerati

Una distinta argomentazione è quella circa il concreto godimento del riconosciuto diritto di libertà religiosa previsto dalla legge n. 354 del 1975, concetto che procede parallelamente ai cambiamenti che hanno interessato i detenuti delle carceri italiane così come le loro richieste religiose. Principalmente, talune problematiche, come le consistenti disuguaglianze tra i detenuti di fede cattolica e quelli di altre professioni nei presupposti della funzione di libertà di fede, vengono annullate per contraddizione, dall'ordinamento penitenziario italiano. Tali disuguaglianze riguardano non solo il differente trattamento, disciplinato dalla normativa, circa l'assistenza religiosa, ma anche per quanto concerne gli spazi disposti e adibiti alle funzioni individuali o comuni dei riti religiosi.

L'uguaglianza e la parificazione delle religioni, prevista dalla Costituzione viene quindi intralciata dall'esistenza di almeno un cappellano in ogni istituto di detenzione (art. 26, comma 3, l. n. 354/1975), mentre la presenza dei Ministri di culto di tutte le altre religioni necessitano di specifica richiesta (art. 26 comma 4): i detenuti religione differente da quella cattolica, per poter godere di un proprio diritto, ossia quello di ricevere assistenza religiosa, sono pertanto tenuti a farne richiesta. A ciò si aggiunge il fatto che la figura del cappellano viene normativamente implicata anche nella Commissione che si occupa dell'introduzione

della fede all'interno dei programmi di educazione e ciò influisce sulla teorica aconfessionalità dell'ordinamento penitenziario.

Per quanto concerne l'obbligatorietà dei riti religiosi, essa, nonostante sia stata annullata dalla Costituzione, permane comunque tutt'oggi, anche se in maniera ridotta, una sua implicita somministrazione ed istituzionalizzazione.

“La religione può [...] considerarsi valida componente del trattamento solo in quanto, una volta spogliata del carattere tipicamente confessionale di obbligo imposto, le si attribuisca un ruolo, che in effetti è insopprimibile, afferente alla problematizzazione sul senso della vita, e dunque quale possibile fonte di valori rilevanti per una pacifica convivenza”, tale concetto, in uno Stato che ha esplicitamente dichiarato la propria laicità, non rinviene alcuna attenuante in quanto non è assolutamente conciliabile con l'assicurazione di una libertà sostanziale, ossia, per i detenuti, quella di coscienza e/o pensiero e di professione di fede o di non fede. Un'altra contraddizione è data dall'art. 26, comma 2, l. n. 354/1975 che prevede la garanzia del rito cattolico all'interno di ogni istituto penitenziario, in quanto ciò si oppone alla parità di trattamento, prevista dalla normativa, tra le varie confessioni religiose (art.1 comma 1). Nel 2000, con il nuovo regolamento di esecuzione n. 230, si è parzialmente posto un rimedio a tale difformità in quanto è previsto “il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità” ed è inoltre permesso externalizzare “immagini e simboli della propria confessione religiosa” (art. 58, commi 2 e 3, d.P.R. n. 230 del 2000). Ciò nonostante permangono comunque notevoli disuguaglianze circa la funzione in forma collettiva dei riti e delle pratiche religiose, gli spazi adibiti ad essi ed infine l'accesso alle strutture penitenziarie ai Ministri di culto.

Se l'art. 58, comma 1, d.P.R. n. 230/2000 prevede un limite rivolto alla totalità dei detenuti, ovvero quello di non creare disturbi alla comunità, di esso ne risentono maggiormente, come viene confermato dalle statistiche, i detenuti che professano una religione differente da quella cattolica e specificamente quelle fedi che non hanno delle intese con lo Stato. Il diritto di celebrazione dei riti religiosi, che teoricamente è un diritto destinato a tutti i detenuti senza discriminazione, diventa un diritto condizionato, e non garantito come per i detenuti di fede cattolica, per tutti i detenuti non cattolici: l'art. 26, comma 4, l. n. 354/197 prevede infatti che essi debbano fare specifica istanza per poter ricevere l'assistenza religiosa o per poter celebrarne i riti; tale situazione implica quindi che gli individui di religione cattolica si adeguino di conseguenza a ciò che viene messo loro a disposizione, non essendo a

conoscenza del proprio diritto. Ciò ha inoltre effetti anche sugli spazi adibiti alle funzioni religiose in quanto, in condizioni di particolare sovraffollamento carcerario oppure di inadeguatezza delle strutture, ed essendo la cappella cattolica uno spazio previsto per legge in tutti gli istituti penitenziari, conseguentemente tale inadeguatezza influirà sugli spazi destinati ai detenuti di altre fedi. Diventa palese la disparità tra la religione cattolica e tutte le altre confessioni all'interno del sistema penitenziario italiano, in quanto si erige una scala gerarchica dei diritti secondo la quale alcuni di essi sono più "diritti" di altri. Se la risposta a tale problematica può essere giustificata dal fatto che si tratta di diritti di libertà e non specificatamente di prestazione, rimane comunque evidente che gli espedienti disposti a favore dei detenuti cattolici siano comunque discriminanti.

Focalizzandoci sul divario che intacca il godimento dei diritti in ambito religioso, è chiaro che ne risenta anche la possibilità di avvalersi dell'assistenza religiosa e la presenza dei Ministri di culto, ma dato che, diversamente dalla cappella cattolica, la legge non prevede la permanente esistenza all'interno degli istituti di uno spazio adibito alle funzioni religiose diverse da quelle cattoliche, è necessario distinguere le normative che coprono tale situazione.

Per quanto riguarda le religioni i cui rapporti con lo Stato trovano una regolamentazione giuridica, la richiesta dei detenuti di poter interagire con un Ministro di culto viene regolata con l'art. 58 comma 6 del Regolamento del 2000, mentre per le confessioni religiose che non prevedono intese con lo Stato, ci si rifà all'art. 17 della legge n. 354/1975.

Il meccanismo di intesa ha raggiunto con gli anni una graduale omologazione, introducendo i Ministri di culto come la figura che garantisce l'assistenza religiosa all'interno delle strutture di detenzione: ogni confessione religiosa stabilisce un suo ministro, che viene successivamente introdotto negli elenchi autorizzati delle strutture; se viene rispettato questo iter essi possono accedere alle strutture penitenziarie senza necessità di una particolare autorizzazione, rimane il fatto che gli oneri sostenuti per tali attività permangono a carico delle organizzazioni religiose competenti. L'omologazione è dimostrata dal fatto che la figura del Ministro di culto, nozione avulsa a molte religioni, sia stata accettata dalle varie confessioni a favore di un'intesa con lo Stato, con il fine di eliminare le distinzioni e ridurre le esclusioni.

Per quanto concerne invece le religioni sprovviste di intesa, gli iter da seguire sono due ed in ogni caso entrambi complessi:

- L'art. 58 comma 6 del D.P.R. n. 230/2000, il Ministro di culto (indicato dal Ministro dell'Interno) ha bisogno di uno specifico nulla-osta d'accesso alle strutture, ottenuto dalla Direzione centrale degli Affari dei culti dello stesso Ministero, il quale ha la facoltà di controllare ogni singolo individuo che si presta a svolgere tale funzione;

- L'art. 17 della legge n. 354/1975 regola invece l'intervento all'operazione rieducativa svolte per mano di privati oppure di associazioni sia pubbliche che private: l'accesso di tali individui deve essere autorizzato dal Magistrato di sorveglianza e dal controllo del Direttore del singolo istituto: tale situazione ribadisce ancora una volta come la qualità religiosa del principio dell'assistenza religiosa venga totalmente disconosciuta;

È comunque chiaro che, poiché tali confessioni non dispongano di intese con lo Stato, i detenuti siano obbligati a presentare una specifica richiesta per poter godere del proprio diritto di libertà e professione religiosa, questo funge senz'altro da intralcio alla disposizione di assistenza religiosa a favore dei detenuti di tali professioni.

Tali complessità sono assoggettate particolarmente alla religione islamica: protagonista di un dibattito presente in Italia da molto tempo anche grazie al numero sempre più credente di detenuti di fede musulmana e delle difficoltà che essi trovano nel richiedere assistenza religiosa. Principalmente, una delle problematicità che si incontrano è dato dai concetti di "confessione religiosa" e "ministro di culto", che trovano origine dalla cultura giudaico-cristiana e poco conciliabili con quella musulmana, caratterizzata da un'organizzazione non verticistica e a volte frammentata. In secondo luogo, la difficoltà dell'intesa con lo Stato, ancora di ardua applicazione, intralcia l'individuazione delle figure il cui accesso alle strutture penitenziarie per lo svolgimento di funzioni religiose è consentito. Il motivo per cui quindi in Italia non esiste ancora un elenco di "ministri di culto islamico" è dovuto dal fatto che la figura di imam non è conciliabile con la nozione di "Ministro di culto" e non abbia ancora recepito la convalida di governo prevista.

Due circolari del Ministero della Giustizia, la n. 5354554 del 6 maggio 1997 e quella n. 508110 del 2 gennaio 2002 sono state introdotte a riparazione del caso, ma risultano comunque soluzioni confusionarie, in quanto prevedono che la Direzione generale detenuti e trattamento ed il Ministero dell'Interno verifichino le generalità degli individui che hanno

richiesto l'autorizzazione all'accesso nelle strutture penitenziarie (art. 17 della legge n. 354/1975). Tali problematiche hanno inoltre influito concretamente sull'implementazione del diritto all'assistenza religiosa per i detenuti di religione islamica. Il numero limitato di personale autorizzato ad accedere agli istituti penitenziari italiani, come documentato dal Ministero della Giustizia, è dovuto anche al fatto che i controlli che vengono svolti prima di concedere il nulla-osta ministeriale, siano un reale ostacolo in quanto si rivelano


notevolmente meticolosi, per ovviare al rischio di proselitismo islamico e diffusione di pensieri fondamentalisti che vengono considerati particolarmente elevati e diffusi nelle carceri. Da alcune analisi nel settore, si nota che per contrastare tale problematica, alcuni detenuti abbiamo rivestito autonomamente la mansione di imam, conducendo quindi la preghiera collettiva del venerdì e recitare il Sermone. Tale risposta si è rivelata però contraddittoria alla necessità di sicurezza e prevenzione degli istituti penitenziari che avevano previsto l'esclusione di imam e personale esterno.

2.3. Stranieri in carcere: numeri reali che smentiscono le percezioni

La realtà dice che in verità non esiste alcuna emergenza stranieri, così come il legame che unisce il fenomeno dell'immigrazione che interessa l'Italia e gli ingressi in carcere sembra non esserci. A cominciare dal 2003, mentre triplicava il numero di stranieri residenti in Italia, in termini percentuali, il loro tasso di detenzione calava di quasi tre volte. Nell'anno 2003 1,16% degli stranieri in Italia residenti finiva in carcere, ad oggi questa percentuale è scesa allo 0,39%. Sono numeri sicuramente incoraggianti in relazione alla sicurezza pubblica che dimostrano come ogni allarme sia assolutamente ingiustificato.


Negli ultimi dieci anni addirittura popolazione carceraria straniera è diminuita in termini assoluti di circa due mila unità. E questo è accaduto nonostante gli stranieri residenti siano invece arrivati a toccare la cifra di due milioni in più rispetto a dieci anni prima. Riassumendo, possiamo affermare che il patto di inclusione paga, in quanto assicura sicurezza. Ciò diventa particolarmente chiaro se guardiamo ad alcune comunità straniere che si sono insediate in Italia da oltre dieci anni. Un esempio chiarissimo è quello della comunità Rumena.

Tasso di detenzione dei cittadini romeni residenti



Il patto per la legalità ha funzionato in maniera soddisfacente per la comunità romena. All'aumentare della presenza quantitativa di cittadini romeni in Italia, si è visto diminuire nettamente sia in termini assoluti che percentuali la presenza di detenuti romeni nelle nostre carceri. La percentuale di detenuti romeni è persino più bassa in relazione alla media dei cittadini stranieri. Il dato è attendibile in quanto i cittadini romeni censiti corrispondono a quelli realmente presenti nel territorio nazionale essendo cittadini comunitari aventi titolo alla permanenza nel nostro Paese.

In Italia i residenti italiani sono invece 55.551.000. I detenuti italiani incarcerati nelle prigioni italiane sono 38.412., Il relativo tasso di detenzione è dello 0,06%. Un tasso addirittura superiore a quello di alcune comunità straniere.



Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e DAP

Tuttavia, andrebbero tenute in considerazione alcuni fattori sociali che caratterizzano gli immigrati nel loro vivere quotidiano. Lo straniero è normalmente e oggettivamente svantaggiato su più fronti, difficoltà che rendono la sua integrazione nel tessuto sociale più difficile. La condizione di povertà, scarsa conoscenza della lingua, mancanza di relazioni umane sono tra i fattori che rendono le opportunità per lo straniero più difficili e decisamente meno frequenti rispetto alla persona autoctona.

I dati ci confermano che via via che l'insediamento in Italia di una comunità si afferma tendono a calare significativamente il numero di detenuti appartenenti alla stessa. Questo accade perché la comunità insediata da tempo diventa parte integrante del tessuto sociale ed economico dell'Italia. Di conseguenza diminuiscono i suoi membri che finiscono in carcere. Alcune comunità di stranieri hanno un tasso di detenzione equiparabile a quello degli italiani, parliamo di cinesi, filippini, mentre è poco superiore è il tasso di detenzione di moldavi, romeni, etiopi. La regolarizzazione è anche funzionale alla sicurezza del paese, alla lotta alla criminalità. Considerando i dati empirici, una regolarizzazione degli stranieri irregolari determinerebbe un'ulteriore riduzione della presenza di detenuti stranieri.

Un altro pregiudizio che viene smontato dai numeri è quello relativo alla tendenza degli stranieri dell'Africa nera a commettere reati. In realtà i cittadini dell'Africa nera, in termini

assoluti, hanno una presenza scarsissima nelle carceri italiane. Mediamente i reati a loro imputati sono di scarsa entità criminale. Dall'osservazione dei dati si nota che vi sono cittadini senegalesi reclusi in carcere per fatti inerenti la loro nota attività di commercio abusivo e la violazione delle norme in materia di contraffazione.

I numeri in realtà non destano preoccupazione, molto bassi in termini assoluti, di coloro i quali arrivano da luoghi di guerra o da regimi totalitari, ossia tutti i cittadini potenziali richiedenti asilo. Sono solo 144 complessivamente i detenuti di origine siriana o afghana. È davvero curioso notare come il loro tasso di detenzione non impenni nonostante la vita piuttosto dura a cui sono stati soggetti.

Veniamo ora alle percentuali, più alte, di detenuti maghrebini. Queste, superiori alla media, non possono in alcun modo destare allarme, perché il tasso di detenzione di cittadini tunisini e marocchini è nella realtà più basso rispetto a quello indicato nel grafico, di fatti il numero dei detenuti andrebbe rapportato non al numero sopra-indicato dei cittadini regolari ma alla platea dei non regolari, difficilmente censibili con accuratezza. Dunque, le percentuali indicate, se tenessimo conto degli irregolari non residenti, andrebbero necessariamente ad abbassarsi.

Non bisognerebbe mai approcciarsi alla condizione del detenuto straniero senza tenere in considerazione la situazione sociopolitica del suo paese di origine. Lo sguardo alle nazionalità non può prescindere anche da sguardo ai paesi di provenienza e agli obblighi interni e internazionali del nostro Paese, qualora si volesse ambire ad essere un Paese rispettoso dei diritti fondamentali. La legge n.110 del 14 luglio 2017 che criminalizza la tortura include il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura; a tal fine si deve tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Sulla base dei rapporti stilati da varie organizzazioni internazionali, intergovernative e non-governative, almeno 806 detenuti non dovrebbero essere trasferiti nei loro paesi di origine e hanno quindi diritto a restare in Italia. Di questi 217 vengono dalla Libia, 37 dal Sudan e 642 dall'Egitto.

La presenza dei detenuti stranieri non è omogenea all'interno delle carceri italiane. In alcune regioni la rappresentanza è piuttosto elevata, superiore alla media, mentre in altre regioni è molto bassa, avvicinandosi alle percentuali bassissime degli anni settanta.

La percentuale degli stranieri non è dunque omogenea sul territorio italiano e nel nostro sistema penitenziario. Come si può osservare nelle quattro regioni meridionali la presenza degli stranieri ci riporta ai dati degli anni Ottanta. Contemporaneamente in alcune regioni del nord la percentuale di presenza di detenuti stranieri supera il 50%. Un altro aspetto fondamentale da tener presente è il fatto che la presenza di stranieri è principalmente dovuta a una loro sovra-rappresentazione tra i detenuti in stato di custodia cautelare.

I detenuti stranieri rappresentano il 37,7% del totale dei detenuti in attesa del primo giudizio. Mentre i condannati in via definitiva stranieri sono il 31,4% del totale dei detenuti condannati. Dunque, man mano che si arriva a condanna diminuisce la percentuale degli stranieri. Nei confronti degli stranieri si usa in misura ben più ponderosa la custodia cautelare.

Allo stesso modo gli stranieri usufruiscono meno di misure alternative a causa di meno risorse economiche, linguistiche, tecniche, sociali. Ogni volta che il legislatore prevede opportunità di misure detentive alternative e meno restrittive gli stranieri hanno inevitabilmente meno possibilità per i motivi sopracitati.

La discriminazione è prima di tutto nei numeri. Vediamo gli esempi che seguono. Il legislatore ha cercato di portare fuori dal carcere, inteso in senso stretto, le detenute madri. Ne restano oggi in carcere comunque 58 di cui 31, ossia il 53,4%, sono straniere. E su 70 bimbi sotto i tre anni di età in prigione con le loro mamme, 36, ovvero poco più del 50%, sono stranieri. Quindi è assolutamente lampante la sovra-rappresentazione di mamme e bimbi stranieri, decisamente oltre rispetto al 34% che avrebbe dovuto essere. Così non hanno accesso al pari delle italiane e dei loro figli alle case di accoglienza o agli istituti di custodia attenuate per detenute madri. Come detto precedentemente questo accade in quanto esse hanno meno risorse per una difesa tecnica adeguata o perché non hanno o non possono avere, in quanto irregolarmente presenti nel territorio italiano, un domicilio. Se guardiamo invece ai 23.352 detenuti che hanno finora usufruito della detenzioni domiciliari in base alla legge 199 del 2010 solo il 31,16% è straniero, nonostante i non italiani statisticamente commettano reati con pene ben più basse.

Difatti gli stranieri sono l'1,1% dei detenuti in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. Statisticamente commettono meno reati contro la persona in proporzione alla loro rappresentanza generale della popolazione detenuta. Gli stranieri compongono il

31% del totale dei detenuti che hanno commesso delitti contro la persona. Al contrario gli stranieri costituiscono il 38,9% dei detenuti in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti. È evidente che un eventuale provvedimento concreto e pragmatico di depenalizzazione o legalizzazione ridurrebbe di tanto la presenza degli stranieri in carcere.

Di certo anche la mancanza di un numero adeguato di interpreti, traduttori e mediatori culturali induce all'isolamento, alla non conoscenza, alla non attivazione di percorsi alternativi che possano offrire possibilità di pene extracarcerarie. I mediatori culturali nelle carceri italiane sono 223, ossia pari all'1,13% ogni cento detenuti stranieri. Nel caso di detenuti maghrebini la percentuale scende allo 0,88%. Si tratta in molti casi di figure che non lavorano a tempo pieno, sottopagate e non dipendenti ministeriali.

Il concetto della radicalizzazione in Italia è un concetto nuovo che conta basse percentuali, rispetto agli altri Paesi europei: ciò è dato principalmente dal fatto che i fenomeni di migrazione sono recenti e di conseguenza non esistono terze generazioni assoggettate ad esso, nonostante però tale concetto sia relativamente preoccupante, esso si dimostra come un segno di arretratezza del Paese, in quanto non risulta particolarmente all'avanguardia per quanto concerne la prevenzione alla radicalizzazione.

Data l'attenta osservazione della realtà, si nota che il fenomeno della radicalizzazione sia qualcosa che trova origine dall'incontro tra una situazione psicofisica dell'individuo e un ambiente preciso. Generalmente si nota che le ideologie radicali trovano il loro nido principalmente nelle carceri e nel web: due luoghi opposti, nati per la rieducazione degli individui ma che si sono rivelati l'esatto contrario.

All'interno delle carceri troviamo individui depressi, stanchi e fragili, che hanno perso ogni speranza, ciò rende molto semplice la diffusione di ideologie radicali in quanto il "soffocamento" dei diritti dei detenuti è ciò che spesso alimenta l'odio, che spinge le persone a trasformarsi da comuni carcerati a pericolosi radicalizzati, in nome di una religione strumentalizzata e considerata come l'unica via di salvezza. È da sottolineare però che il sovraffollamento dei penitenziari italiani ed europei contribuisce la condizione di nascita di idee radicali.

Alcuni aspetti legati all'assistenza spirituale dei detenuti appaiono tuttavia scarsamente battuta dalla letteratura analizzata. Una di queste questioni è legata alle modalità e quantità di informazioni date ai detenuti circa i loro diritti, nel nostro caso più specificatamente in

merito al diritto di assistenza spirituale. La mia impressione è che tutte le problematiche legate all'assistenza spirituale rivolta ai detenuti musulmani non sono esclusivamente dovute ai molteplici ostacoli legislativi e istituzionali, ma in una certa parte sono dovuti ad una scarsissima richiesta esplicita da parte degli stessi detenuti. Il motivo principale dello scarso numero di richieste è, forse, legato al fatto che la maggior parte dei detenuti non sono affatto a conoscenza di questo diritto. A sostegno di questa impressione vi è la testimonianza dell'ex detenuto presso il carcere di Ferrara che, appunto, ha confermato che sia lui che i detenuti musulmani non sapevano della possibilità di poter chiedere ed ottenere assistenza spirituale da parte di una figura esterna al carcere, facente parte della loro comunità religiosa.

Legato al tema della comunicazione dei diritti c'è anche la questione linguistica. I detenuti musulmani sono pressoché totalmente tutti provenienti da paesi extra-comunitari e, di conseguenza è ipotizzabile che solo una percentuale bassa di loro sia in grado di comprendere perfettamente la lingua italiana. A questo punto ci sarebbe da analizzare anche la presenza di informativa in alte lingue oltre all'italiano. Questo duplice aspetto, comunicazioni dei diritti e linguistico, meriterebbe un lavoro approfondito su larga scala.

Bisogna tener presente che il diritto di all'assistenza religiosa include anche l'aspetto legato alle esigenze elementari, appare così nel testo “Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose” (D.P.R. N 230/2000, art.11, c.4). Considerata l'importanza della questione alimentare per i fedeli musulmani, anche qui possiamo affermare che risulta un argomento poco trattato dai ricercatori, probabilmente anche qui la spiegazione risiede nel fatto che si tratta la questione del diritto all'assistenza religiosa esclusivamente in chiave di lotta all'estremismo e al radicalismo di matrice islamica. Il detenuto intervistato ha affermato come nel carcere di Ferrara, dove era detenuto, non era possibile ottenere carne “*halal*”, ovvero macellata con il rito islamico. Quando gli è stato chiesto il perché ha risposto vagamente dicendo che “non era possibile per via del costo eccessivo e che qualcuno gli aveva detto che per il regolamento sanitario non si poteva...”.

3. L'ISLAM IN CARCERE

3.1. L'Islam in Italia

Negli ultimi decenni, i flussi di globalizzazione e migrazione e l'eredità del colonialismo (Guolo, 2017) hanno portato un numero crescente di soggetti musulmani nelle società occidentali, ponendo nuove sfide socioculturali, a cui la maggior parte dei paesi era impreparata (Allievi, 1995; Dassetto & Bastenier, 1988). L'*islam* è arrivato in Europa in silenzio, come parte integrante della vita e dell'identità degli immigrati ma apparentemente marginale e poco visibile (Allievi, 1995): il sociologo Allievi ha parlato di un "ciclo islamico e flusso", analogo a un ciclo migratorio, che ha contribuito alla graduale visibilità dell'*islam* nell'arena pubblica. L'istituzione di "comunità musulmane" in Europa costituisce un paradosso: l'*islam* è stato introdotto dagli immigrati e, come tali, soggetti vulnerabili e fragili, generalmente provenienti da contesti economicamente e socialmente svantaggiati, ma è riuscito a rafforzare la sua presenza nel tempo, diventando una forte "posizione all'interno dell'ambiente europeo e la seconda fede minoritaria in termini di numero di credenti. Dall'essere un "attore sociale esterno", l'*islam* è diventato un "attore sociale interno", con cui gli europei devono dialogare e confrontarsi ogni giorno (Allievi, 2003, Di Leo, 2004, Roy, 2003).

In Italia, in particolare, i musulmani sono circa 1 milione e 600.000 persone, rappresentando il 2,6% dell'intera popolazione e un terzo di tutti gli stranieri. Con una cifra così notevole, l'Italia ospita la quarta più grande popolazione musulmana in Europa e almeno 258 moschee registrate (dal 2007) (Rubin, 2010). Inoltre, entro il 2030 la popolazione musulmana dovrebbe aumentare, raggiungendo circa 3 milioni di persone (il 5,4% dell'intera popolazione). Entro il 2015, questa cifra dovrebbe raggiungere il 10% dell'intera popolazione (Pew Research Center Religion and Public Life, 2011).

3.2. L'Islam nelle carceri. Situazione riflessa sull'*islam* in generale

Per quanto concerne le problematiche legate all'implementazione di parte dei diritti previsti per i detenuti di fede musulmana, esse rappresentano comunque solo una parte di un fenomeno più esteso che ha influito sulla struttura degli istituti penitenziari, che riflettono infatti anche i cambiamenti che accadono all'esterno: le trasformazioni sociali hanno rivelato l'inesperienza degli istituti pubblici, come le organizzazioni penitenziarie.

L'effettiva concretizzazione dei principi della Costituzione nell'ambito religioso ha subito sproporzioni con l'avvio del processo migratorio al quale l'Italia ne è stata soggetta negli anni e che ha accolto sul suo territorio individui di religione, cultura e provenienze differenti. Le problematiche esistenti all'interno degli istituti penitenziari sono state sottolineate e riportate a galla dalla presenza multietnica dei detenuti al loro interno. Sorgono così molti conflitti che scaturiscono da una plurale presenza religiosa e culturale: circolari ministeriali ed iniziative locali sono intervenute a risposta.

Uno degli esempi esistenti circa la problematica che intacca l'ambito religioso all'interno degli istituti penitenziari è dato principalmente dalle disposizioni religiose circa l'alimentazione. I detenuti di religione islamica, ad esempio, sono tenuti a rispettare un'alimentazione *halal* mentre quelli di religione ebraica una di tipo *kosher*, entrambe basate su specifici rituali di macellazione: si tratta quindi di questioni particolarmente delicate.

Tali precetti religiosi portano spesso a istanze dei detenuti circa vitti separati, data la diversificazione e le varie tradizioni e stili di vita, richieste che sono spesso rilevanti e condizionanti in quanto ormai l'*islam* rappresenta la seconda religione praticata all'interno delle carceri italiane. Gli istituti di detenzione si trovano quindi anche a dover rispettare alcune eccezioni, come ad esempio il rispetto del *Ramadan* dei detenuti di fede musulmana, che in tale mese osservano il digiuno dall'alba al tramonto e di conseguenza gli orari della somministrazione dei pasti potrebbe variare. "nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose": ciò si trova anche nelle indicazioni della normativa penitenziaria (art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 230/2000). Le varie e frastagliate necessità dei detenuti sono però spesso assoggettate a diniego per cause organizzative ed economiche, è questo il motivo per cui i singoli detenuti hanno lanciato l'iniziativa del servizio-spesa a proprio carico e di quello del

sopravvittuto, che, altro non sono che un “mercato” interno autogestito, per il quale viene creato un conto corrente postale intestato alla struttura penitenziaria e finanziata dalle famiglie dei detenuti, e che permette l’acquisto di beni ed alimenti dall’esterno necessari alla propria vita quotidiana. È inoltre rilevante porre sotto luce il fatto per cui l’influenza dell’accettazione delle richieste alimentari dei detenuti potrebbe rivelarsi in opposizione con l’art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, secondo il quale la libertà religiosa può essere manifestata anche con specifiche pratiche e riti, ma anche con l’art. 22.

del Regolamento penitenziario europeo che sostiene che i detenuti “devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro” (art. 22, Raccomandazione R (2006) 2) ed anche inoltre che “le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse” (art.4).

Il D.P.R. n. 230/2000, con l’art. 58 comma 2, si focalizza sul diritto di esposizione di immagini o simboli religiosi, decretando che “esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa”. Non esistono invece particolari prescrizioni per tutto ciò che concerne l’abbigliamento dei detenuti, se non che, secondo l’art. 7 della legge n. 354 del 1975, “gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti” (comma 4) ed inoltre che “i detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo” (comma 5). Compete quindi al regolamento interno di ogni struttura la decisione circa l’ammissibilità o meno dell’utilizzo di indumenti o oggetti personali di proprietà dei detenuti, purché non abbiano particolare valore economico e non infastidiscano il regolare svolgimento della quotidianità, come disposto dall’art. 10, commi 1 e 3, D.P.R. n. 230/2000.

Riepilogando, quindi, in assenza di una particolare e precisa prescrizione normativa, vige il concetto che la libertà di ogni detenuto ad indossare uno specifico abbigliamento oppure a possedere un particolare oggetto possa essere limitata unicamente per giustificate necessità di sicurezza. Tale comportamento di restrizione affiora anche in luoghi differenti dalle strutture di detenzione, ne sono infatti prova i CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), dove si convogliano i cittadini stranieri sottoposti a misure di detenzione amministrative. Essi sono luoghi in cui gli individui irregolari vengono accolti per un periodo non superiore

a novanta giorni ed in cui la libertà di religione e culto viene garantita dalla Costituzione (art.21 comma 2). Anche in questi luoghi è permesso l'accesso da parte di Ministri di culto, come previsto dall'art. 21 comma 7 della Costituzione, ma non esistono particolari ordinanze circa l'iter da seguire per l'individuazione di tali soggetti: riaffiora quindi anche in questo caso la disparità di trattamento tra i detenuti cattolici e quelli altre religioni in quanto essi sono privati delle condizioni di concreto godimento della libertà di professione di fede, che in realtà è prevista (art. 21 comma 1). Per ovviare a tale problematica, quindi, viene promulgata dal Ministro dell'Interno una circolare che prevede la cosiddetta Carta dei Diritti e dei Doveri che regola il trattenimento dei detenuti nei CIE, e che impegna i gestori di tali strutture a "rispettare, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalità delle funzioni religiose, all'erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto" (art. 2, lett. I, D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999).

Sussistono inoltre ulteriori problematiche circa la garanzia del diritto di libertà religiosa anche per i detenuti di altro tipo, e non solo quelli penitenziari, come ad esempio quelli per cui è prevista una detenzione domiciliare oppure presso comunità terapeutiche: questo perché, recentemente, la legislazione ha esteso i vincoli di accesso a tali disposizioni, per ovviare alla persistente situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani, problema che si protrae in Italia da molto tempo.

L'assistenza spirituale e la assicurazione della libertà di culto fanno emergere altre problematiche alle quali non si è tuttora trovata soluzione. Con le riforme dell'Ordinamento Penitenziario nel 1975 e le leggi che sono seguite, si sono infatti focalizzate solamente sui diritti religiosi che riguardano le strutture penitenziarie, escludendo la possibilità di detenzione anche in altri luoghi, creando così delle lacune paradossali.

Un esempio può essere la richiesta di un detenuto domiciliare della città di Pisa di religione cattolica che chiede istanza al Giudice di poter partecipare alle funzioni religiose, come la messa domenicale e le festività religiose, la quale viene accolta positivamente in quanto tale rito religioso viene considerato "un'indispensabile esigenza di vita". Si contrappone invece a tale ordinanza, la sentenza di un Giudice della città di Milano che rifiuta un'istanza simile, in quanto le funzioni religiose cattoliche in quanto tali possono essere equiparate a quelle trasmesse dai servizi radiotelevisivi.

Viste le discordanze tra i pareri e le ordinanze, ci si pongono quindi questioni più approfondite circa i limiti ai quali le strutture di detenzione e le autorità giudiziarie sono tenute a rispettare: visto il vuoto legislativo che viene colmato da tali soggetti, sorgono per essi delle complessità di carattere operativo, per le quali ha risposto la Corte di Cassazione con la risoluzione che “incorre nel reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari il soggetto sottoposto a tale regime che si allontana dal suo domicilio per partecipare ad una funzione religiosa al di fuori dei termini e senza il rispetto delle modalità fissate dall’autorità giudiziarie”.

Tale necessità di garanzia del diritto di libertà religiosa si applica anche nel caso di detenuti per i quali è prevista una detenzione presso comunità terapeutiche dedicate a dipendenti tossicologici e da alcool: in tale caso è opportuno verificare quale sia la posizione religiosa di tale comunità per poi determinare i modi per garantire un concreto godimento del diritto di libertà religiosa oppure “si pone il problema, speculare, di garantire la libertà religiosa e di coscienza di chi, pur ricorrendo alle prestazioni offerte dalla comunità, non intende partecipare alle (eventuali) pratiche di culto, o religiose in senso più ampio”.

3.3. Assistenza spirituale ai detenuti musulmani

La fede islamica può essere vissuta nel carcere con diverse motivazioni e finalità: alcuni detenuti rivendicano con orgoglio le proprie radici e la propria appartenenza, mentre altri esplorano un ordine interiore e un mondo di asceti precedentemente sconosciuti.

In Italia, gli assistenti spirituali musulmani operanti nelle carceri non superano la sessantina (25 imam più 41 assistenti volontari soggetti però a particolari restrizioni, in quanto volontari), rappresentando un numero davvero esiguo di fronte a un’ampia popolazione di detenuti islamici, a fronte di 314 cappellani su 189 istituti di pena. Includendo anche i carcerati che fanno da imam, non si supera il numero di 97 figure che possono guidare la preghiera islamica.

Nel 2015 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha siglato un protocollo d’intesa con l’Unione delle Comunità islamiche italiane (UCOII), col quale prevedeva l’ingresso di *imam* autorizzati in 8 istituti. L’intenzione iniziale era quella di garantire maggiormente il diritto alla libertà di culto, contrastando al contempo la radicalizzazione in

carcere (in base all'idea secondo cui gli imam "certificati" possono contrastare l'influenza di alcuni detenuti-leader che propagandano ideologie *jihadiste*). Il protocollo doveva essere esteso a tutto il territorio nazionale, ma a più di due anni dall'avvio nulla si sa sul seguito concreto di tale iniziativa.

Inoltre, secondo un recente rapporto Antigone, mentre tutti gli istituti di pena hanno almeno una cappella (e molti più d'una), le altre confessioni non sono altrettanto rappresentate: su 86 istituti visitati dall'associazione Antigone, solo in 20 erano presenti spazi per culti non cattolici, ossia appena nel 23% delle strutture carcerarie esaminate. Di questo 23% fanno parte salette adibite occasionalmente a moschee, sale polivalenti che si fanno di volta in volta moschea o sala per l'assemblea ortodossa e luoghi esclusivamente riservati a una religione. Ciò vuol dire che nel 77% degli istituti non c'era altro che la propria cella per pregare e per esercitare il proprio culto. Ciò contrasta chiaramente con quanto previsto sia dall'ordinamento giuridico italiano che da quello europeo.

In alcune Regioni italiane, tuttavia, recentemente sono state prese iniziative importanti per modificare tale situazione e porvi rimedio. Per esempio, in Piemonte, un protocollo d'intesa recentemente siglato ha l'obiettivo importante di favorire il pluralismo religioso nei penitenziari, dove è in aumento il numero di confessioni religiose tra i detenuti, riconoscendo l'importanza dei bisogni spirituali del carcerato. È stato firmato, a Palazzo Civico, dall'assessore Marco Giusta (Comune di Torino), Gabriella Picco (direttrice istituto minorile Ferrante Aporti), Domenico Minervini (direttore Casa circondariale Lorusso e Cutugno) e Monica Gallo (garante dei diritti dei detenuti della Città). Prevede di fornire a tutti i detenuti l'assistenza spirituale dei propri ministri di culto (cappellani, imam, etc.) e garantire a tutti uno spazio nel quale pregare, qualunque sia la religione professata. Prevede, inoltre, di aprire un tavolo cui i responsabili dei due penitenziari siederanno per scambiarsi informazioni sul tema al fine di prevenire tensioni: si confronteranno, dunque, sulle misure da adottare per scongiurare episodi di violenza tra detenuti di diverse religioni e contrastare il fenomeno della radicalizzazione.

3.4. Il fenomeno della radicalizzazione

Recenti ricerche sociologiche affermano infatti come il non riconoscimento delle necessità spirituali del detenuto, in questo caso musulmano, possano essere tra le cause scatenanti

di fenomeni di estremismo religioso. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha individuato tre categorie di detenuti a rischio di estremismo, ad ogni categoria corrisponde un livello di allerta:

La prima categoria individuata include chi è recluso in carcere per reati legati direttamente al terrorismo riconducibile in qualche forma alla religione islamica, senza differenziare tra condannati, sospettati e imputati.

La seconda categoria indicata include invece i reclusi per reati comuni e di lievi entità ma che però, in qualche misura “condividono un’ideologia estremista e risultano carismatici”;

E, infine, il terzo gruppo è quello che include i detenuti comuni considerati come “facilmente influenzabili” da ideologie o personalità estremiste, i cosiddetti “*followers*”.

Le tre categorie citate sopra, sono seguiti in varie forme, da tre livelli di allerta. Partendo dal livello di allerta meno grave, riservato alla categoria comprendente i cosiddetti “*followers*”, si passa poi al secondo livello, riservato ai detenuti che durante il periodo di detenzione hanno dato prova di chiari “atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza all’ideologia *jihadista*”, infine il massimo livello d'allerta, definito “alto”, è riferito a due tipologie di carcerati: i condannati, sospettati e imputati per reati direttamente connessi al cosiddetto “terrorismo islamico” e i detenuti “comuni” che hanno “posto in essere atteggiamenti che rilevano forme di proselitismo, radicalizzazione e/o reclutamento”, dunque meritevoli di un’attenzione particolare.

Questa categorizzazione porta inevitabilmente a varie restrizioni e regimi di detenzione particolari. I detenuti per reati legati al terrorismo islamico sono, appunto, destinatari di un regime detentivo del tutto speciale e restrittivo, definito di alta sicurezza (AS). Si tratta dunque di un regime basato interamente sulle circolari dell’amministrazione penitenziaria e non su leggi, e risulta dunque fortemente soggetto ad una ampia dose di discrezionalità. In uno dei sotto-regimi in cui si ramifica, chiamato l’AS2, si trovano reclusi i 62 detenuti per reati legati direttamente al terrorismo di matrice islamica. Si tratta di un numero in costante aumento rispetto all’anno precedente, quando erano il 41% in meno. I luoghi di detenzione sono sparsi: Sassari (26), Rossano (19), Nuoro (1) (dove è stata istituita anche una sezione femminile), Torino (2), Ferrara (2), Brescia (1) e Lecce (11).

Attira l'attenzione il numero di detenuti ancora in attesa di una condanna

definitiva. Sono solo in 4 infatti i detenuti di questa categoria ad avere avuto la condanna definitiva, il 6% del totale. Per i restanti, sono addirittura 30 i giudicabili, ovvero che si trovano in custodia cautelare, 16 di loro sono appellanti (cioè con una condanna di primo grado), 9 invece sono ricorrenti e gli altri 3 rimanenti con posizione giuridica mista. (Claudio Paterniti Martello, <http://www.antigone.it>, XIV rapp. carceri)

Oltre ai 62 citati prima bisognerebbe aggiungere gli altri 444 reclusi attenzionati con vari livelli di allerta. In totale, dunque, si contano 506 detenuti soggetti a restrizioni particolari, ben il 72% in più rispetto allo scorso anno (2016, quando erano 365). Al 30 ottobre 2017 i detenuti soggetti al primo livello di attenzione, quindi il più alto, erano in totale 242: 62 detenuti per terrorismo di matrice islamica e 180 reclusi invece per reati (minori) comuni ma classificati comunque come radicalizzati (e quindi tenuti separati dagli altri detenuti). “Numeri in grande ascesa paragonati al 2016, quando il livello alto riguardava 165 detenuti (il 32% in meno di oggi)”. I detenuti del secondo livello di attenzione invece, quello medio, sono 150: circa il doppio del 2016, quando erano 76. Il terzo livello infine, quello meno alto, riguarda 114 detenuti (l’anno scorso erano 126).

Questi numeri destano preoccupazione in quanto affermano che la radicalizzazione sta diventando una questione più consistente, con numeri più alti e di conseguenza deve meritare più attenzione. A questo proposito è doveroso riportare le normative ed i regolamenti che si riferiscono alla manifestazione della libertà religiosa nelle carceri. (Claudio Paterniti Martello, <http://www.antigone.it>, XIV rapp. carceri)

Per quanto specificatamente la normativa italiana, la legge 345/1975 (Ordinamento Penitenziario) ed il DPR 230/2000 (Regolamento Penitenziario) sostengono che “tutti i detenuti hanno il diritto di professare e coltivare la propria fede religiosa purché non vengano dimostrati comportamenti inopportuni per la comunità, così come viene garantito e regolato l’accesso alle strutture da parte dei ministri di culto”.

Da una parte la normativa italiana regola e si concentra su doveri e diritti religiosi dei detenuti, a livello europeo invece si pone l’attenzione su questioni particolari, come ad esempio i fenomeni della radicalizzazione e del terrorismo.

Il Comitato dei Ministri agli Stati Membri elabora la Raccomandazione Cm/Rec (2012)

che ribadisce i concetti della normativa italiana riguardo al diritto della libertà di culto.

La prevenzione all'estremismo ed alla radicalizzazione terroristica è invece oggetto della Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 novembre 2015 che, riassumendo, afferma quanto segue:

Premettendo che le strutture di detenzione si rivelano un luogo predisposti alla proliferazione di ideologie violente e della radicalizzazione religiosa, vengono così incentivate le *best practices* e la cooperazione tra gli Stati con lo scopo ultimo di evitare il sovraffollamento delle strutture di penitenziarie.

Elabora anche direttive specifiche indirizzate alla disposizione di provvedimenti per la prevenzione dei fenomeni di terrorismo e della radicalizzazione religiosa e di tutela dei detenuti così da evitare la diffusione (proteggendo in particolar modo i minori, bersaglio più debole): si intende con ciò l'isolamento, basato su un provvedimento del comparto giudiziario, e nel rispetto totale dei diritti fondamentali dell'uomo e della vita;

Con l'obiettivo di riconoscere nel più breve tempo possibile i segnali che indicano la radicalizzazione di un soggetto, a tale scopo si prevede la formazione per tutto il personale delle strutture penitenziarie e di tutte le figure che collaborano a vario titolo con lo stesso, inclusi i ministri di culto ed i rappresentanti di ONG che operano con i detenuti, attraverso percorsi continui di formazione specializzata;

Sono inoltre promossi programmi di formazione rivolti agli stessi detenuti, aventi la finalità di promuovere tra di essi una cultura e nozioni in materia di tolleranza, rispetto e pluralità, a tutela degli individui più condizionabili che potrebbero essere influenzati da correnti di pensiero violente e/o radicali. La formazione in questione risulta utile inoltre anche al re-inserimento dei detenuti nella società;

Si ribadisce ancora una volta il totale rispetto e applicazione di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le direzionali ONU in ogni struttura di detenzione e per ogni individuo presente al loro interno;

A questo proposito sono inoltre previste delle sanzioni per i casi in cui questi diritti non vengono garantiti, come quelle predisposte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

per le sentenze avvenute in Polonia (in quel caso non era stata rispettata la fede buddista di un detenuto, in particolare gli è stata negata la possibilità di avere una vegana) ed in Romania (dove non è stata accolta la richiesta di un detenuto ad incontrare un sacerdote).

Concludendo, è doveroso sostenere che la serie di regolamenti e normative che regolamentano l'accesso dei rappresentanti di culto alle strutture di detenzione risultano molto diversificate ed a volte non convergenti tra loro: con lo scopo di evitare discriminazioni (per esempio il negare l'accesso alle carceri da parte di *imam*) è necessario dunque accordare ed equilibrare le norme vigenti in cui venga chiarito in modo esplicito il diritto di culto e di libertà religiosa per i fedeli di tutte le professioni, senza alcuna eccezione. A questo è necessario apporre un'ulteriore riflessione: non viene fatta distinzione tra estremismo o radicalismo esclusivamente dottrinale e tra l'estremismo ideologico che sfocia nell'odio e/o nella violenza verso una determinata categoria di persone. Questa distinzione sarebbe da approfondire per evitare di mettere sullo stesso piano credenti ultraortodossi ma pacifici e fedeli violenti e potenzialmente pericolosi. Anche se questo aspetto tornerebbe molto utile il prezioso contributo delle organizzazioni islamiche presenti sul territorio italiano.

3.5. Analisi dei libri in lingua araba presso la Casa Circondariale di Ferrara: Il diritto alla lettura

Tra i diritti fondamentali dei detenuti vi è quello alla lettura, anche se spesso è uno dei primi a non essere garantito o solo parzialmente. Lo stesso Ordinamento penitenziario italiano (Legge 26 luglio 1975 n. 354) prevede che “tutti gli istituti di pena debbano essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici”. Inoltre, la lettura ha un ruolo importante dal punto di vista formativo, educativo, ricreativo e riabilitativo, oltre che una delle poche finestre che i detenuti hanno sul mondo esterno. Specie per chi attraverso la lettura cerca conforto e spiritualità, svolge un compito ulteriore di integrazione a ruolo giocato dagli assistenti religiosi e spirituali.

3.6. Obiettivi e programmazione iniziale del *project work*

L'esperienza e l'attività di *project work* è si è svolta interamente nella città di Ferrara.

Di seguito sarà illustrato in maniera dettagliata il percorso e le fasi di lavoro di tutto l'operato, senza trascurare i vari imprevisti e complicanze riscontrate strada facendo. Una volta appurato che l'organizzazione del Master sull'*islam* prevedeva la possibilità di scegliere tra lo svolgimento di un tirocinio presso un ente oppure effettuare un intervento di *project work* in una realtà idonea, optai subito per la seconda scelta, che ritenni più entusiasmante in quanto poteva mettere più in evidenza le mie capacità e creatività, dato consisteva in un lavoro attivo più attivo e partecipato rispetto al "classico" tirocinio. Nella città dove vivo, Ferrara, avevo negli ultimi anni avuto svariate esperienze di lavoro e volontariato in molti settori del sociale, il carcere invece mi era un ambiente assolutamente sconosciuto, così decisi di cercare di avvicinarmi a questo ambiente.

Per questo cominciai ad informarmi circa gli interventi e progettualità messi in atto nella Casa Circondariale di Ferrara. Vi erano diverse associazioni ed altre realtà sociali che nel corso degli anni hanno svolto attività al servizio dei detenuti, come sportive, teatrali e da quest'anno anche musicali.

Presi contatto con associazione denominata "Amici della Biblioteca Ariostea" che aveva in appalto un progetto per il potenziamento della biblioteca carceraria. Grazie a questa associazione ho cominciato ad avere i primi approcci con il sistema di detenzione. Dopo aver chiesto informazioni sull'organizzazione generale, chiesi a proposito di libri e letture in lingua araba e, da subito mi fecero presente che vi erano tanti libri ma non erano ad allora ancora né catalogati né ordinati, in più mancava una lista scritta in lingua araba dei libri per arabofoni. A quel punto diedi la mia disponibilità a farmi carico di tutto il lavoro e così venne fatta richiesta ai responsabili della Casa Circondariale per farmi avere i permessi per poter accedere alla struttura al fine di cominciare il lavoro.

Lo ritenni un progetto interessante, con significati e finalità che vanno oltre una semplice catalogazione di libri.

È da sottolineare infatti, che la quasi totalità di detenuti di lingua araba sono immigrati e a volte pure irregolari. Si tratta dunque di detenuti che oltre ad essere colpevoli di un reato sono spesso pure vittime di leggi particolarmente restrittive in materia di immigrazione. Il periodo di detenzione è sicuramente un'occasione per rendere loro più facile un inserimento

sociale una volta scontata la pena. E certamente la lettura, oltre che un diritto fondamentale che va garantito a tutti indistintamente, può essere un mezzo prezioso per il raggiungimento di quanto detto sopra.

3.7. Svolgimento del *project work* e le fasi del lavoro

Una volta avuti tutti i permessi necessari, cominciai l'attività, andando presso la Casa Circondariale.

Non ebbi il permesso per l'accesso alla biblioteca ma solo in una sala a parte. Qui andai come programmato a partire dal 14 di giugno, cinque venerdì mattina, dalle ore nove alle ore tredici. Mi recavo sempre accompagnato da un membro dell'associazione di riferimento. Nella sala trovavo già tutti i libri in lingua araba tenuti presso la Casa Circondariale, prelevati dalla biblioteca. Cominciai a trascrivere in arabo titoli e nomi degli autori di tutti i libri, uno ad uno. Da sottolineare che il regolamento non permetteva l'accesso con computer portatili, cellulari o altro materiale, per questo il lavoro risultava particolarmente a rilento in quanto bisognava scrivere il tutto a mano.

Durante la settimana, in attesa dell'appuntamento successivo trascrivevo al computer i libri ed andavo a ricercare alcune informazioni sulle trame, autori e contenuti. Finite le cinque mattinate, passai cominciai a cercare materiale con lo scopo di avviare indagini sullo storico dei prestiti della biblioteca, in maniera tale da riuscire a capire le preferenze ed eventualmente se vi fossero carenze. Inoltre richiesi anche per poter fare un questionario ai detenuti arabofoni circa le letture e la qualità dell'assistenza spirituale, se prevista.

Purtroppo, le complicate prassi burocratiche hanno compromesso la possibilità di sviluppare al meglio quest'ultima parte del progetto, al che ho dovuto sfruttare al meglio le parziali informazioni e concessioni ottenute. Ho potuto intervistare solamente alcuni funzionari degli uffici della gestione della biblioteca, i quali mi hanno comunque fornito preziose informazioni utili riguardanti le letture dei detenuti arabofoni, le loro preferenze.

3.8. Dati e considerazioni in merito al lavoro svolto

Sulla base dei libri catalogati in lingua araba, delle interviste effettuate i risultati e considerazioni a mio avviso più significativi sono i seguenti:

Dei 120 libri (volumi) analizzati oltre i tre quarti di questi hanno contenuto di carattere strettamente legato alla spiritualità e religione islamico.

Una parte dei libri è costituita da “classici” dell'Islam”. Oltre alla copie del Corano, abbiamo “I quaranta hadith nawawi” dell’Imam Al-Nawawi, Fiqh al-sunna (Sayyed Salih), Sahih Muslim. La maggior parte dei testi in materia islamica trattano argomenti legati alla meditazione ed all'arricchimento spirituale, come ad esempio il digiuno, il paradiso, la sunna, strategie per essere buoni musulmani tra non musulmani. Quattro libri raccontano la vita di alcuni compagni del Profeta Muhammad.

La quasi totalità dei libri è arrivata in donazione da privati, spesso parenti.

All'interno di tutti i libri vi era scritto, generalmente nella prima pagina, il titolo del libro tradotto in italiano. In molti di questi casi il titolo è impreciso o addirittura sbagliato.

Dalle informazioni raccolte queste traduzioni sono state fatte da volontari che negli anni hanno prestato servizio in maniera occasionale.

Ad oggi i detenuti di religione musulmana non godono di nessuna assistenza spirituale costante attinente alla loro fede.

Intervistando un ex volontario che in passato ha fornito assistenza spirituale è emerso che si occupò dal 2002 al 2007, in maniera non sempre costante, esclusivamente della guida della preghiera del venerdì presso la Casa Circondariale di Ferrara. Spesso organizzava raccolte di offerte nella Moschea della città, come panni, accessori per la pulizia intima e li faceva avere ai detenuti musulmani.

3.9. Considerazioni Finali

Considerando che l'obiettivo del presente elaborato è quello di far luce sulla situazione dei carcerati musulmani possiamo affermare che l'analisi di questi libri esclude tutti i detenuti non arabofoni. Andrebbe tuttavia sottolineato, come si evince dalle statistiche nei capitoli precedenti, che i detenuti musulmani non arabofoni sono comunque una minoranza ristretta.

Sarebbe poi da verificare, al fine di una ricerca più precisa, se tutta la popolazione carceraria di provenienza da paesi arabi parli effettivamente la lingua araba. In questo caso, i fattori da considerare sono principalmente due: la possibile appartenenza di alcuni detenuti di origine araba a minoranze etniche e linguistiche presenti nei paesi arabi, oppure la possibilità che alcuni detenuti possano essere figli di migranti arabi, ma che avendo vissuto sempre in Italia non hanno mai imparato la lingua madre (araba). Per quanto riguarda invece la tipologia dei libri: scorrendo i 120 titoli e relativi autori si possono facilmente trarre alcune conclusioni. La prima osservazione è il fatto che oltre tre quarti dei testi sono legati alla religione islamica: principalmente copie del Corano, esegesi dei testi sacri, biografie di personaggi illustri o compagni del Profeta Muhammad, tradizioni profetiche. Se consideriamo che questi libri sono entrati con tutta probabilità su richiesta del detenuto stesso e per mezzo di parenti, possiamo concludere che i carcerati musulmani quelli arabofoni in questo caso, manifestano un chiaro e forte bisogno di materiale religioso e attività spirituali legate alla loro fede in generale.

Il resto dei testi osservati sono romanzi di vario genere. Hanno attirato la mia attenzione cinque testi in particolare. Due di essi hanno come contenuto le battaglie dei musulmani durante la conquista nell'Andalusia. Gli altri tre libri, tutti scritti dallo stesso autore, parlano esplicitamente della “*jihad*” militare, genericamente ed imprecisamente tradotta in italiano con il termine guerra santa. L'autore di questi ultimi tre testi è Abdelhilar Azzam, giordano che presto sposa le idee dei fratelli musulmani intorno al 1960. Negli anni 80' si reca in Afghanistan per combattere con i russi, muore a Peshawar durante un attentato. Autore dalla visione molto radicale della religione islamica. Quasi tutti i suoi testi hanno come contenuto la “*jihad*”.

Dall'analisi di questi testi emergono alcuni aspetti molto significativi. Prima di tutto il gran numero di testi religiosi, questo aspetto ci fa capire, indirettamente, del bisogno di attività e materiale religioso islamico dei detenuti musulmani. La varietà dei contenuti dei libri porta a concludere che effettivamente non esiste alcun tipo di coordinamento per quanto riguarda i testi in ingresso, si tratta quindi di una questione assolutamente spontanea ed individuale. L'altra questione riguarda i contenuti poco appropriati al luogo, a mio avviso, di alcuni testi. Mi riferisco in primo luogo ai libri a cui facevo riferimento sopra, con chiaro contenuto violento. Ma a mio parere anche altri testi, pur non essendo di natura violenta, sono

comunque poco utili ai detenuti, specie se vogliamo dare ai libri un valore educativo e formativo per la personalità del detenuto.

Tenendo presente tutte queste considerazioni, mi pare evidente che la presenza di attività qualificata costante di assistenza spirituale rivolta ai musulmani nel carcere potrebbe essere molto preziosa anche sul fronte dei libri di testo. Un ministro del culto qualificato potrebbe, attraverso i colloqui con i detenuti e coordinandosi con le autorità del penitenziario, indirizzare a testi più utili che favoriscano il processo di preparazione del carcerato ad un sano reinserimento nella società una volta scontata la pena. A questo va aggiunto un dato molto significativo: ovvero che mediamente i detenuti di fede musulmana sono rinchiusi per pene di lieve entità, quindi di durata relativamente breve. Questo dato aumenta ulteriormente la necessità di preparare il carcerato ad un reinserimento nella società, fuori dal carcere.

4. IL PROTOCOLLO SIGLATO TRA UCOII E MINISTERO DELL'INTERNO

4.1. Il protocollo d'intesa e le finalità dell'accordo.

Il Protocollo d'intesa siglato il 15 novembre 2015 dal Ministero della Giustizia e dal Dap (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) e dall'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII) mira a facilitare e regolamentare maggiormente l'ingresso di figure religiose islamiche e mediatori culturali nella carceri italiane. Il documento testimonia un passo fondamentale in direzione di una maggiore attività dell'esercizio e della messa in pratica della libertà religiosa dentro le istituzioni penitenziarie (ovviamente qui parliamo della parte relativa al ruolo dei ministri del culto). Già con l'approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, si è dato completamento a un percorso di ampia portata nel quale il detenuto viene reso progressivamente sempre più protagonista dei diritti riconosciuti. Il Protocollo rappresenta un precedente assolutamente unico nel sistema penitenziario italiano e si candida ad elevarsi ad esempio per pianificare future progettualità in materia, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di ministri del culto all'interno degli istituti penitenziari al fine di garantire un diritto ai detenuti musulmani in materia di libertà religiosa.

L'intesa raggiunta e firmata dalle parti è quindi prima di tutto un documento giuridico che trova la sua forza principale nella capacità di unire i firmatari sulla base dei loro interessi molteplici. Si nota come i toni e le modalità di negoziazione utilizzate dall'Amministrazione pubblica nell'approcciarsi alla comunità islamica sia in realtà un modello usato di prassi in ambiti amministrativi, specie quando si tratta di regolamentare i rapporti con enti (anche) non pubblici.

Il protocollo sottoscritto appare come un classico documento animato dal raggiungimento di interessi condivisi, con il quale i firmatari sembrano non tanto aver voluto porre rimedio ad un vuoto legislativo e quindi indirizzare gli organi responsabili a realizzare una legge che andasse a rafforzare quella già esistente, ma piuttosto rendere più attuabili le disposizioni normative, agevolando e semplificando le modalità e le prassi per identificare e coinvolgere i ministri di culto.

Quanto detto sopra appare chiaramente già dalla premessa del documento nella quale l'ente preposto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DaP), esprime la propensione

ad “avviare una collaborazione con le comunità islamiche esterne al fine di favorire l’accesso di mediatori culturali e *imam*”, al fine di instaurare così un clima ideale per favorire l’ingresso in carcere delle figure confessionali.

Anche il richiamo chiaro agli articoli dell’ordinamento penitenziario e del regolamento esecutivo, secondo la formula “ai sensi del”, è un segnale inconfondibile di applicabilità normativa concreta e quindi non solo teorizzata ed astratta.

Va inoltre sottolineato che il Protocollo si propone come un piano sperimentale di due anni, durante questo periodo saranno coinvolti determinati istituti penitenziari selezionati in comune accordo tra le parti, in altra sede; il monitoraggio delle attività sarà decisivo per la prosecuzione del progetto che necessiterà comunque di una prassi formale e dunque non con la formula del rinnovo automatico. Ora che si è chiarito che le parti non intendevano con il documento ampliare ed integrare le leggi già esistenti in materia di disciplina dell’assistenza spirituale nelle carceri, ci si focalizza ora sul contenuto dell’accordo.

Tale Protocollo vuole favorire i rapporti consolidati, di natura collaborativa e non solo, con le realtà islamiche in generale ed in particolar modo con l’UCOII: prima ed unica firmataria ed apripista; essi sono rapporti finalizzati a rendere più facile l’accesso di mediatori culturali e ministri di culto negli istituti penitenziari.

La necessità dell’accordo è frutto di uno studio attento della popolazione carceraria, che conta oltre 10.000 reclusi che provengono da Paesi “tradizionalmente di fede musulmana”. Il numero consistente di musulmani praticanti ha fatto sì che nei vari istituti penitenziari venissero adibiti appositi spazi e sale di preghiera, altre realtà invece “il culto è esercitato nelle stanze detentive o in locali occasionali a causa di carenze strutturali”, ma comunque riuscendo a ottenere risposte importanti relative alle esigenze legate alla professione del culto. *Appare invece assolutamente scarso il coinvolgimento e il sostegno da parte della comunità islamica esterna al carcere, sono solo 9 soggetti che rivestono la figura di imam e 14 mediatori culturali hanno il permesso di accedere agli istituti penitenziari*¹

¹ L. 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1975, n. 212, S.o.
Per le modifiche L. 10 ottobre 1986, n. 663, d’ora in poi ord. Penit.

— Va aggiunto inoltre che il Dipartimento riserva un'attenzione particolare alle motivazioni di fondo, in particolare l'assenza di riferimenti o contatti all'interno e all'esterno dell'ambiente carcerario, che hanno indotto vari detenuti stranieri a d atti di autolesionismo.

Il DaP vuole dunque porre le basi per creare condizioni di trattamento carcerario che possano consentire la manifestazione e la piena attuazione della libertà di culto, avvalendosi anche di persone appositamente preparate e in grado di fornire “un valido sostegno religioso e morale ai ristretti, favorendo, così, il loro ingresso negli istituti di penitenziari.

La procedura concordata nel Protocollo prevede una prima fase di competenza istituzionale, nella quale verrà fornita una lista degli “istituti penitenziari maggiormente interessati per la numerosa presenza di carcerati che si dichiarano musulmani”²; Una seconda fase prevede che l'UCOII “fornirà una lista di persone interessate a prestare la propria opera di volontariato nelle carceri, in qualità di ministri di culto (*imam*) e mediatori culturali”. A seguito di ciò, l'accesso negli istituti di pena selezionati sarà condizionato a un controllo “per le necessarie autorizzazioni all'ingresso” da parte dell'Amministrazione Penitenziaria. Ed infine gli istituti ospitanti saranno tenuti a fornire una formazione pratica a tali volontari e allo stesso tempo dovranno relazionare il monitoraggio periodicamente sull'andamento del progetto.

Al termine del periodo sperimentale, il progetto di integrazione culturale con l'ausilio di personale religioso e culturale qualificato potrebbe essere applicato anche a tutti gli istituti penitenziari che registrano un alto numero di detenuti di origine di paesi musulmani.

La scelta dell'UCOII (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia), in qualità di unico rappresentante dei musulmani e firmataria del Protocollo che favorisce l'ingresso di ministri di culto e di mediatori culturali islamici negli istituti di detenzione, può apparire esclusiva a scapito di altri e fortemente discriminatoria verso tutto l'associazionismo islamico esistente nel Paese. Infatti, è sotto gli occhi di tutti la molteplicità di organizzazioni e realtà islamiche in Italia, a causa da una parte delle varie correnti che

² Così nella Premessa.

animano l'Islam, quali *sunniti, sciiti, drusi, alauiti, ismaeliti* ma anche per *I legami, ancora forti, con la cultura e le tradizioni (anche politiche) dei paesi di origine.*

Altri aspetti legati al genere maschile o femminile del fedele, all'associazionismo giovanile emergente, alla dimensione che tende a "ritagliare" il convertito³ italiano ed infine il cambio generazionale tra la prima generazione di immigrati e la seconda, rendono la questione ancora più complicata e non di immediata lettura.

In Italia, così altrove in altri contesti migratori, si nota la forte importanza dei luoghi di culto quali le moschee, ma anche altri luoghi di incontro che diventano punti simbolici attorno ai quali la comunità si stringe e trova identità; tutti ambienti nei quali si promuove la socializzazione e si ritrova e rafforza il senso di appartenenza. L'associazionismo islamico diventa così coordinatore e organizzatore degli spazi religiosi, quindi non solo come rappresentante di un certo numero di fedeli. Se andassimo ad analizzare le principali sigle che sono più attive e rappresentative in Italia, osserviamo che la maggior parte sottolinea la forte rappresentanza di luoghi adibiti al culto dal punto di vista numerico e quindi di importante impatto sociale, invece che un solo numero di 'tesserati'. C'è da aggiungere, inoltre, inoltre, che sono di fondamentale importanza tutte le politiche e azioni che le associazioni islamiche attuano in materia di integrazione e dialogo con le istituzioni.

Il Ministero della Giustizia, promuovendo il Protocollo, non ha imposto come, condizione il fatto che la controparte islamica sia in possesso della personalità giuridica ("riconoscimento che, nell'associazionismo islamico detiene solamente il Centro islamico Culturale d'Italia fin dal 1974 mentre la CorEiS ha presentato nel 1998 domanda di riconoscimento come ente morale per il culto islamico ed ha ottenuto i pareri favorevoli dal Ministero dell'Interno e del Consiglio di Stato, senza tuttavia ricevere ancora il decreto di riconoscimento finale").

La scelta dell'UCOII si basa principalmente su almeno un paio di motivazioni integrabili tra loro. La prima questione è di natura numerica e legata alla rappresentanza; risulta infatti che all'UCOII "fanno capo 122 associazioni, orizzontali (territoriali) e verticali (nazionali di settore), che svolgono s v a r i e attività di carattere sociale, assistenziale, di promozione e mediazione istituzionale, a cui fanno capo a loro volta circa ottanta moschee dove vengono svolte pratiche le varie religiose ed una più ridotta attività di carattere culturale; ci sono poi

³ Uso questa definizione per identificare colui che si professa islamico o si mostri desideroso di avvicinarsi a questa religione, anche con un'attenta osservanza dei precetti.

circa trecento luoghi di preghiera che non godono ancora dello *status* di moschea e talvolta sono situati in appartamenti privati”. Nonostante la relativa giovane età dell’Unione, istituita nel 1990, la stessa si propone come una rappresentanza che in attualmente rappresenta meglio e comprende, al suo interno, un numero importante di fedeli praticanti e di centri culturali; relativamente alle finalità che il Protocollo si è posto, questi dati costituiscono il primo passo per costruire una rete viva tra i detenuti e l’associazionismo esterno, rete che possa essere un punto di riferimento per il fedele negli istituti di pena.

La seconda motivazione è invece di natura programmatica. Nella parte iniziale del Protocollo si sottolinea appunto la volontà di “avviare una collaborazione con le comunità islamiche esterne”, in maniera tale che la sperimentazione, nella quale è coinvolta l’UCOII, a condizione che gli esiti siano positivi, possa essere ampliata includendo anche altre organizzazioni associative islamiche, che siano ovviamente interessate all’inserirsi nella programmazione. Procedendo in questi termini, in una prima fase, durante la quale viene sperimentata la fattibilità di una presenza indicata dalla comunità presso gli istituti e l’interesse dei protagonisti del servizio, ne seguirebbe una ulteriore in cui l’aspetto quantitativo verrebbe gradualmente sostituito da quello qualitativo. Secondo questo procedimento, il fedele si troverebbe ad avere a disposizione un ministro di culto o un mediatore culturale con il quale poter dare piena fiducia e nel quale sentirsi appagato in riferimento alla propria dimensione religiosa⁴. Questo percorso di ampia veduta potrebbe avere sviluppi successivi ed ulteriori, con una collaborazione “che possa accrescersi con ulteriori accordi bilaterali collegati al protocollo⁵”

4.2. La normativa sui ministri di culto islamici

Il credente musulmano, durante il periodo di detenzione, gode come tutti gli altri detenuti del diritto di professare liberamente la propria fede (art. 26, comma 1, ord. Penit.), questo riconoscimento presuppone da parte delle autorità una disponibilità ed impegno al fine

⁴ L’art. 58, comma 1, reg. esec., riconosce il diritto dei detenuti e degli internati “di partecipare ai riti della loro confessione purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge”.

⁵ Così l’art. 6 del Protocollo.

di garantire idonei locali “per l’istruzione religiosa e le pratiche del culto, [...] anche in assenza di ministri di culto” (art. 58, comma 5, reg. esec.).

La questione, dunque, si pone anche sul piano dell’individuazione dei ministri di culto idonei che possano accedere agli spazi sopracitati.

Considerando che lo Stato italiano non ha mai siglato con gli appartenenti alla religione islamica un’“intesa” regolata dalla legge di cui al III comma dell’art.8 della Costituzione, che regoli la presenza di ministri del culto, la materia diventa di competenza della “ legge sui culti ammessi ed il proprio decreto esecutivo.

L’art. 6 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, stabilisce, infatti, che “i ministri dei culti ammessi nello Stato possono essere autorizzati a prestare l’assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dagli internati stessi o dai loro familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l’osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti”.

Esattamente la specificità e la particolarità che contraddistinguono gli istituti di pena, causano un rinvio a quanto è disposto in merito dall’Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento Esecutivo: questi prevedono che la Direzione dell’istituto, “per assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse dalla cattolica, [...], si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministro dell’Interno; può comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall’art. 17, ii comma, della legge”(art. 58, comma 6, reg. Esec.)

La normativa delinea due modalità per l’individuazione di coloro che potranno entrare negli istituti penitenziari: o i ministri di culto autorizzati dal Ministro dell’Interno e “tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera” (l’art. 17, comma 2, reg. esec.) in merito al primo criterio di ingresso. Tale modalità ha subito una progressiva evoluzione dalla sua prima comparsa nel precedente Regolamento Esecutivo dell’Ordinamento Penitenziario del 1976, nel quale si stabiliva che i ministri di culto di cui si doveva avvalere la Direzione dell’istituto fossero quelli “indicati nell’elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze

delle varie confessioni, dal ministero dell'interno". Il contesto normativo nel quale è nata questa indicazione ha visto nel corso degli anni la firma di attuazione di confessioni religiose di diverse "intese", nelle quali veniva regolamentata anche la modalità ed i criteri di individuazione dei ministri di culto, tralasciando in una sorta di limbo la situazione giuridica relativa alle confessioni senza "intese". Questa situazione di criticità venne portata alla luce nella circolare del 1997, in cui si giustificava l'assenza di una lista di ministri del culto musulmani presso il Ministero dell'Interno, con la mancanza "di una struttura unitaria rappresentativa dell'islamismo in Italia" sufficiente da impedire "qualsiasi ipotesi di accordi che comprenda l'intera confessione". Allo scopo rispondere alle "sempre più frequenti istanze di detenuti islamici", si sottolineava una prassi corretta: la Direzione penitenziaria, una volta individuato il ministro di culto, avrebbe dovuto indicarne all'Ufficio centrale detenuti e trattamento le generalità, "ovvero l'organizzazione cui lo stesso aderisce". Il nominativo sarebbe stato dunque inviato al Ministero dell'Interno per "acquisire il parere di rito", il parere, se positivo, avrebbe poi concesso alla stessa Direzione la possibilità di rilasciare l'autorizzazione per poter accedere agli istituti.

Successivamente, il Regolamento Esecutivo dell'Ordinamento Penitenziario del 2000 ha solo preso atto della presenza di "intese", ovviamente diverse da quelle con la Chiesa cattolica, facendo esplicito riferimento a quanto in esse disposto, lasciando comunque al Ministro dell'Interno la competenza di indicare i ministri di culto idonei. Nella circolare del 2002 (Circolare del 2 gennaio 2002, n. 508110, ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio IV, Divisione iii.) si riconferma la procedura citata precedentemente nella circolare del 1997, e si conclude che l'indicazione del Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari di culto, si esprime, in un nulla osta sulla base delle indicazioni ricevute dalle prefetture e dalle questure coinvolte. In particolare, nella circolare ci si concentra sul fatto che il nulla osta non presenta carattere permanente, e neppure per un periodo di tempo determinato, dovendo essere rinnovato "di volta in volta", dopo minuziosi accertamenti, e che la comunicazione al Dipartimento (DaP) deve contenere, oltre al nominativo anche l'organizzazione di appartenenza". La circolare presupponeva anche l'invio di "un elenco aggiornato dei ministri di culto islamici che frequentavano, a qualsiasi titolo, gli istituti dei rispettivi territori di competenza", specificando altresì anche "la moschea o, comunque, la comunità islamica di appartenenza".

Il percorso tracciato dalla normativa del 1929 e da quella penitenziaria presuppone un che il detenuto si mobiliti attivamente nell'individuare un ministro di culto disponibile, sul quale, una volta che lo stesso ha accettato di accedere all'istituto, vengano svolti tutta una serie di controlli e verifiche, coinvolgendo addirittura la questura territorialmente competente nell'attività di indagine. Il ruolo che compete al Ministero dell'Interno consiste nel solamente nell'esprimere " l'assenza di impedimenti sulla persona o sulla comunità di origine", tali da impedire o sconsigliare l'accesso ad una struttura di detenzione: si viene a formare in questo modo una relazione diretta tra il detenuto richiedente e le istituzioni che decidono se rispondere o meno alle richieste, senza alcuna relazione precedente con la comunità di appartenenza del ministro di culto relativamente al secondo criterio di ingresso.

Il riferimento al disposto del secondo comma dell'art. 17 ord. penit. costituisce un procedimento a disposizione della Direzione dell'istituto con il quale è possibile individuare i ministri di culto i d o n e i ad assicurare l'istruzione e l'assistenza spirituale: modalità che la legge pone in modo alternativo o integrativo rispetto al primo criterio citato, così da stabilire che la stessa direzione "può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati" (art. 58, comma 6, reg. esec.).

I soggetti richiamati sono "tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera". Sottolineiamo che si tratta di attori di una comunità esterna i quali sono chiamati a realizzare attività che rientrano nell'ambito rieducativo, come ben ricorda il titolo dell'art. 17 ord. penit.

La norma citata prevede pure la procedura d'accesso all'istituto per alcuni soggetti, i quali "sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore".

Solamente dalla comparazione con quanto prevede la procedura attesa per i ministri di culto, risulta che "attraverso questa strada l'assistenza religiosa sfrutta un passaggio più agevole e flessibile, perché meno soggetto a vincoli centralizzati e di ordine amministrativo- burocratico (il processo è in questo caso gestito dal singolo istituto, che si rapporta al magistrato di sorveglianza competente)"

Anche sull'aspetto strettamente funzionale si corre il rischio che si possa verificare un passaggio dal piano dell'assistenza spirituale a quello decisamente più ampio, e rispondente a logiche diverse, dell'intervento sul trattamento.

Va detto anche che la circolare del 2002, nel richiedere l'elenco dei ministri del culto già attivi presso le carceri, richiedeva pure l'indicazione "la forma normativa dell'autorizzazione all'ingresso in istituto (autorizzazione del Ministero dell'Interno o art. 17 ord. penit.)", in questo modo dimostra di considerare come unico soggetto giuridico il volontario che frequenta l'istituto di pena, indipendentemente dalle vie procedurali con le quali ha ottenuto accesso ai locali.

Relativamente a questa questione si è espresso il DaP con circolare del 2010, nel rilevare la prassi per la quale "i soggetti autorizzati ad incontrare i detenuti quali assistenti volontari (ex art. 78 ord. penit.) ovvero come mediatori culturali (ai sensi dell'art. 35 reg. esec.) svolgono di fatto le funzioni di ministri di culto": la circolare, riconoscendo "la maggior tutela delle prerogative di ciascuna figura professionale e religiosa", ribadisce la procedura di accesso a coloro i quali svolgono funzioni di natura strettamente di carattere religioso, questi sono necessariamente vincolati a nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Interno, attraverso il percorso indicato dall'art. 17, comma 2, ord. penit., "senza alcuna possibilità di procedure alternative".

La circolare è intenzionata chiaramente a separare la dimensione funzionale, intesa come strettamente legata o meno alla funzione di natura puramente religiosa, da quella procedurale. Il documento mette in chiaro difatti che la figura religiosa in tutti i casi deve comunque ottenere il nulla osta, a prescindere dalla modalità con la quale ha accesso all'istituto di pena. Diversa invece la questione per coloro i quali sono chiamati a svolgere un'attività volta alla risocializzazione dei detenuti, per questi continua a valere la procedura prevista dall'art. 17 comma 2, ord. penit.

Il Protocollo siglato e sottoscritto a novembre 2015, si pone l'obiettivo di incrementare i v o l o n t a r i religiosi musulmani con accesso alle strutture penitenziarie, attraverso la collaborazione con le comunità islamiche esterne. Infatti, l'alto numero di detenuti musulmani e la bassa presenza di figure che possano fornire sostegno professionale ai

detenuti, sono motivo di disagio di vario genere e con tutta probabilità anche di tensioni che richiedono risposte.

Le complicazioni maggiori emergono nel momento in cui si vuole classificare l'azione che il Protocollo tende portare avanti, considerando che sono chiamati in causa sia il trattamento penitenziario che è inevitabilmente rivolto anche a i d e t e n u t i in custodia cautelare, sia il trattamento rieducativo diretto, invece, destinato ai soli condannati ed internati. Appare logico quindi considerare che si tratta di due percorsi che agiscono sulle stesse persone e che fruiscono dei medesimi ambienti, ma che rispondono a procedure differenti e sono affrontati con approcci diversi.

Secondo le condizioni iniziali scritte nel Protocollo appare chiaro che si vuole favorire il trattamento penitenziario nel riconoscere e nel dare espressione, nei limiti impliciti alla struttura, al diritto di libertà religiosa; l'amministrazione, da parte sua, tratta esplicitamente la libertà di culto, mentre l'UCOII, esprime il proprio interesse ed intenzione di voler“ modificare il modo di interpretare la fede in carcere fornendo un valido sostegno religioso e morale ai ristretti”, così da fornire “persone adeguatamente preparate”.

Quanto affermato esprime tutta la complessità della religione islamica, che non è soltanto una dimensione strettamente religiosa (intesa come professione del proprio culto), ma è anche un'espressione un carattere giuridico e morale, che deve trovare tutela nel diritto alla libertà religiosa.

Quanto scritto in premessa trova una diversa manifestazione nell'articolato del Protocollo, in particolare nell'art. 2, in cui si citano espressamente le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento Attuativo che regolamentano la dimensione strettamente rieducativa della pena carceraria.

Infatti, indicando le qualifiche di “ministri di culto (*imam*) e mediatori culturali”, si richiamano gli artt. 17 ord. penit. e 35 reg. esec.

L'azione rieducativa, con la quale si mira al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati, viene attuata favorendo l'interazione con l'ambiente esterno (art. 1 ord. penit.), da qui l'apertura verso le comunità islamiche presenti nella società. Anche la figura intesa dalla norma a promuovere quest'azione risulta definita più precisamente nel regolamento,

dove il riferimento è agli “operatori di mediazione culturale”, mentre l’ordinamento parla di “tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti”, senza alcuna categorizzazione del soggetto interessato.

Questa presunta in apparenza dicotomia funzionale che risulta dal Protocollo, nel quale pare essere dominante la funzione rieducativa riconosciuta ai ministri di culto ed agli operatori culturali, rispetto a quella invece svolta nei confronti di tutti gli altri detenuti, quindi inclusi quelli sottoposti al solo trattamento carcerario, viene mitigata dalla forte interconnessione tra trattamento e rieducazione.

La relazione con l’attività che può eventualmente mettere in atto il ministro di culto nel permettere un esercizio della libertà religiosa anche con l’esercizio dell’attività di culto, può essere appunto ritrovato nell’ordinamento penitenziario all’art. 27, in cui le attività che mirano alla realizzazione della personalità dei detenuti, favorite e organizzate negli istituti, anche come attività culturali, possono essere fatte rientrare nel “quadro del trattamento rieducativo”. Il Protocollo sposa la logica secondo la quale anche i diritti riconosciuti al detenuto, le modalità di esercizio, così come le procedure operative, sono in funzione della più ampia realizzazione dell’individuo nella salvaguardia della sua dignità di persona, con lo scopo di permettergli una piena affermazione della sua personalità, sia durante periodo di detenzione, sia per i condannati, nella fase successiva, durante il loro reinserimento nel tessuto sociale.

Questa prima fase di trattamento si pone direttamente legata alla questione rieducativa intesa in senso lato. La possibilità che il detenuto possa esprimere liberamente la propria fede religiosa, costituisce inoltre diritto del soggetto a soddisfare la propria esigenza spirituale e dare forma e sviluppo alla propria religiosità; in questo processo, in cui l’aspetto religioso rappresenta un elemento del trattamento privo di qualsiasi carattere di esclusività e necessità, il detenuto si realizza come persona.

Il Protocollo sembra introdurre un’interconnessione non solo per quanto riguarda la dimensione nella quale inserire l’assistenza etico-religiosa, cioè la fase rieducativa con quella dell’esercizio dei diritti, ma anche rispetto alla figura chiamata a svolgere questo compito. Lo stesso Protocollo, proprio per la sua specificità, nel regolamentare una

situazione particolare, ha inteso catalogare le figure che svolgeranno questa mansione per i detenuti di fede islamica identificando il ministro di culto con la figura stessa dell'*imam* e il mediatore interculturale.

In favore di questa impostazione normativa possiamo considerare la procedura adottata dall'Amministrazione Penitenziaria nel valutare le persone che frequentano gli istituti penitenziari, a qualunque titolo, rispetto all'inquadramento con il quale accedono. Come già ribadito nella circolare del 2002, in cui si chiede l'invio dell'elenco degli aventi accesso, chiamandoli genericamente "ministri di culto islamici", si intende creare una uniformità dei soggetti, a prescindere dalla forma normativa con la quale sono autorizzati all'ingresso.

Nel condividere questo modello, il Protocollo tuttavia non si riferisce al comma 6 dell'art. 58 reg. esec., nel quale, per garantire l'assistenza religiosa, si riconosce così alla Direzione dell'istituto il ricorso a quanto disposto dall'art. 17 ord. penit., equiparando sostanzialmente i ministri di culto agli operatori per la risocializzazione dei carcerati, o ancora meglio ancora, l'assistenza spirituale e l'istruzione, o la celebrazione dei riti religiosi ad un'azione di reinserimento nel tessuto sociale *tout court*.

Ciò che si evince dal Protocollo mostra la mancanza della religione islamica, nella quale gli aspetti religiosi non possono essere relegati ad una dimensione strettamente privata, ma includono anche tutto l'agire sociale e pubblico della persona. Nel suo essere, il fedele deve poter avere la possibilità di vivere la propria fede non solo durante la detenzione, ma anche in una prospettiva che lo porta in continuo contatto con la comunità di appartenenza esterna, nel favorirlo in un percorso riabilitativo che possa sostenerlo anche una volta fuori dalla struttura di detenzione.

In questo modo diventa complicato scindere e delineare gli spazi d'azione tra le attività che esprimono le loro finalità solo internamente e quelle attività che invece sono di promozione e di formazione durante l'arco di tempo in cui il quale il destinatario farà ritorno nella società.

Il medesimo concetto vale anche per le persone che sono destinate a prestare assistenza ai detenuti islamici per le quali si crea una classificazione giuridica (ministri e mediatori)

che serve solo a identificare il genere di ruolo da svolgere, pur nella convergenza dell'attività che viene rivolta ai detenuti.

Proprio il sistema di reclutamento aperto a tutti, confermato dal Protocollo, mira a colmare queste difficoltà procedurali per garantire il servizio di assistenza in carcere.

Il modello intrapreso dal Protocollo nel fare distinzione tra i ministri di culto e i mediatori culturali sembra portare rispetto alle rispettive funzioni che sono di competenza a ciascuna delle due figure, anche per quanto riguarda le procedure che sono da mettere in atto per consentire un accesso presso gli istituti carcerari.

Tuttavia, l'importanza del sistema islamico, che non ammette una diversificazione netta tra le questioni religiose, culturali e politiche, e il punto che il Protocollo non entra nel merito delle competenze che sono attribuite nel realizzare le attività in carcere, trova voce nella circolare n. 0406462 del 2016 con la quale si predispone per questa fase sperimentale, una procedura unitaria che presuppone un rilascio necessario del nulla osta da parte del Ministro dell'Interno.

4.3. La formazione dei volontari prevista dal protocollo

Tra gli impegni assunti dall'Amministrazione Penitenziaria con il Protocollo, va citato quello relativo alla formazione delle figure che, sulla base di quanto detto prima rispetto all'accordo, svolgeranno assistenza spirituale dentro le carceri. In particolare, il DaP ha l'intenzione di promuovere un percorso formativo per i "volontari che avranno assicurata una presenza continuativa e capacità."

L'amministrazione propone il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nel progetto formativo, le quali dovranno assumere il ruolo di mettere a disposizione il proprio bagaglio educativo e cognitivo, per preparare al meglio i piani di lavoro che verranno a costituire la parte principale del percorso formativo.

Si viene a creare quindi una triangolazione di lavoro tra lo Stato, come ente finanziatore e garante, gli istituti penitenziari, come enti erogatori dei servizi, e comunità religiosa, come struttura di supporto e consiglio.

Dal Protocollo emerge in maniera chiara che la proposta formativa ed il suoi contenuti che verranno scelti per la formazione, restano esclusivamente di competenza statale; in questo percorso il parere dell'UCOII viene considerato come un accessorio e la sua valutazione può essere utilizzata in due diversi ambiti.

Prima di tutto, il parere può essere usato come strumento per indirizzare e strutturare le speciali esigenze che possono emergere in sede di assistenza, rispetto alla struttura di partenza o caratterizzante che dovrebbero essere dettate dai centri di formazione indicati; in secondo luogo, il parere dell'UCOII può essere utilizzato come un parametro per valutare l'impegno e l'incidenza comportamentale, per poter così formulare successivamente "un'idoneità" dei volontari a svolgere il delicato compito di assistenza.

Risulta doveroso in questa circostanza, un richiamo alla figura del "volontario".

Il Protocollo – durante la fase di prima sperimentazione – considera il volontario che presta opera presso le strutture del carcere, una persona che già vi presta servizio, la cui formazione viene posticipata eventualmente ad una fase successiva. si tratta senza dubbio dunque di un'azione di primo contatto, con l'augurio che la citata "collaborazione tra gli enti firmatari", possa dare il via ad una procedura stabile e consolidata in cui la fase formativa sia propedeutica per coloro che saranno chiamati a svolgere attività di assistenza religiosa presso strutture carcerarie.

Il progetto proposto vuole rappresentare senza dubbio un valido tentativo di concretizzare un aspetto dell'integrazione che passa inevitabilmente attraverso il bisogno di una promozione che favorisca in modo diretto una relazione indistricabile tra i rappresentanti di tutte le religioni presenti in Italia in generale, ed i ministri di culto islamici in particolare, e loro la formazione, che gli stessi dovrebbero acquisire per poter operare sul territorio.

La questione presenta elementi di difficoltà che riguardano sia l'autonomia della confessione nel momento in cui si va a prendere in considerazione gli aspetti legati all'educazione religiosa da impartire secondo i precetti della fede professata, sia l'azione dei ministri di culto, in particolare quando la loro attività viene portata avanti in contesti gestiti da istituzioni pubbliche con l'intento di erogare un servizio alla popolazione.

Va inoltre tenuto presente il fatto che la formazione religiosa non rientra tra le prerogative educative dello Stato italiano. A questo aspetto va aggiunto il fatto che la formazione non è considerata un requisito e neppure una condizione per operare in Italia come assistente religioso, nemmeno come soggetto approvato ai sensi della legge n. 289 del 1930. Il quadro che si presenta va letto in un'ottica di promozione dell'integrazione culturale, politica e giuridica, con la quale il Ministero possa operare con consapevolezza storica e politica del contesto e delle norme che regolano il sistema, affinché l'azione intrapresa possa essere di concreto aiuto ai fruitori del servizio, escludendo quindi una formazione religiosa, dovremmo trattare gli argomenti relativi alla formazione civile o l'educazione alla cittadinanza, con la quale dare visibilità agli aspetti non solo giuridici, ma anche alle dinamiche storiche, politiche, economiche e sociali come premessa imprescindibile per poter comprendere e spiegare il nostro ordinamento giuridico.

Va segnalato altresì che esiste da tempo un consorzio universitario che si impegna ad “instaurare una collaborazione sistematica con altri centri-studio e la Pubblica Amministrazione al fine di migliorare la conoscenza e elaborare soluzioni concrete nell'ambito della *governance* delle società multiculturali”; il percorso intrapreso potrebbe dunque gettare la base esperienziale sulla quale poi costruire il p r o g e t t o formativo previsto dal Protocollo.

l'incontro dell'11 luglio tra il Ministero dell'Interno, e le comunità e associazioni islamiche è stata occasione per discutere e condividere il rapporto su “ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli *imam*” elaborato dal Consiglio per i rapporti con l'*islam* italiano. Tale documento, che ha ricevuto l'approvazione anche da parte della Consulta per l'*islam*, pare sostenere e dare valore a questo indirizzo nel quale si vuole arrivare a formare guide religiose italiane, attraverso le procedure preventivate dalla normativa vigente del 1929 sul riconoscimento dei ministri di culto. Il piano d'indirizzo afferma la promozione di corsi di formazione, estendibili ai ministri di culto delle diverse confessioni religiose che non hanno sottoscritto l'intesa, su argomenti di ordine costituzionale, per maturare una maggiore conoscenza degli aspetti fondamentali fondanti del nostro ordinamento, della storia e della cultura nazionale. Coloro che avranno ricevuto un'adeguata formazione civica certificata andrebbero poi a costituire un nucleo primario di interlocutori delle istituzioni, per cominciare a “svolgere

costruttivamente il ruolo di ‘mediatori’ nelle relazioni tra lo Stato e le varie associazioni di musulmani” in maniera da poter ottenere libero accesso e ad operare nei luoghi protetti come ospedali, cimiteri centri di identificazione e accoglienza dei migranti e nelle carceri. Vedremo se successivamente questa relazione troverà realizzazione in un decreto ministeriale.

4.4. Presa d'atto e lento riconoscimento della religione islamica in Italia

Il lento inserimento ed affermazione della complessa realtà islamica nel tessuto sociale ha portato l'ordinamento italiano a confrontarsi con un contesto religioso, culturale e sociale che, per caratteristiche proprie, non si allinea facilmente ai parametri delle radici cristiane europee in genere e italiani in particolare. Questo processo ha richiesto, da un lato, l'estensione delle garanzie costituzionali anche ai nuovi arrivati ma, dall'altro, ha portato a galla i limiti strutturali del sistema nel quale gli stessi soggetti operano. Questi limiti hanno origine nella nostra stessa tradizione e sono venuti alla luce in un arco di tempo relativamente breve, nel quale le soluzioni tentate per ovviare alle lacune normative, hanno richiesto un cambiamento non sempre immediatamente fattibile o comunque risolutivo delle questioni che rimangono aperte.

È esattamente ciò che è successo anche con i ministri di culto, figure che ricoprono una funzione particolare all'interno di una confessione. La dottrina si è a lungo adoperata per tentare di individuare l'estensione del termine, per capire quali soggetti potevano essere inclusi in queste figure, considerando anche la tutela che veniva loro riconosciuta in ambito penale. Prima che emergesse in maniera significativa la questione della figura dell'*imam*, il tema trovava compimento dal un lato nell'accordo di Villa Madama o nelle “intese” stipulate con lo Stato italiano, all'interno delle quali veniva legiferata la costituzione di queste figure, e dall'altro lato nella normativa del 1929 per le confessioni senza “intesa” con lo Stato. Vi è poi da aggiungere che sino ad ora il ministro veniva identificato sia come colui che svolgeva azione amministrativa, con le responsabilità date dall'incarico ricoperto, sia come assistente spirituale nelle diverse situazioni nelle quali veniva richiesta la sua presenza. Considerato che nella *religione islamica* non esiste l'autorità religiosa che risponde quindi ad una struttura gerarchica organizzata, il ruolo dell'*imam* nel contesto italiano si limita ad essere quello di guida della preghiera, ma tende

sempre di più ad assumere anche un compito di guida morale e spirituale della comunità o dell'edificio di culto. Il problema emerge nel momento in cui si vuole garantire l'assistenza ai fedeli musulmani nei diversi spazi nei quali si esercita la libertà religiosa e di culto, ma allo stesso tempo non vi sono figure che abbiano ottenuto l'approvazione prevista dalla normativa. La necessità di garantire l'applicazione di un diritto ha dunque riconosciuto questa funzione di assistenza a soggetti che svolgevano questo incarico ad altro titolo, come volontari o in qualità di mediatori culturali, sempre sulla base di una autodeterminazione della comunità di appartenenza. Ciò ha portato a considerare solo la dimensione che attiene alla garanzia di un servizio religioso, concentrando l'attenzione alla ricerca della figura che potesse in quel momento coprire quel determinato posto. I confronti che avvengono a livello istituzionale e di cui il Protocollo rappresenta il prodotto finale, hanno fatto sì che si spostasse lo sguardo verso una fase successiva, nella quale si vuole rivalutare la figura del ministro di culto islamico italiano nella sua completezza, che non riveste esclusivamente una funzione di garante di un servizio religioso, come assistenza spirituale, ma è anche referente, dirigente, amministratore di una comunità, associazione, centro o moschea. Proprio il carattere che assume l'*islam* nella realtà europea, richiede di non poter dividere questi due aspetti della realtà e del ruolo dell'*imam*, in modo che si proceda ad un graduale adattamento del modello islamico al contesto italiano. Il percorso formativo che lo stesso Protocollo auspica è finalizzato sia agli aspetti legati all'assistenza spirituale sia a quelli legati alla gestione di una comunità, per gli aspetti che includono la dimensione giuridica, economica, sociale, finanziaria e urbanistica. In modo che il ministro di culto islamico italiano, ma lo stesso vale per qualunque altra realtà confessionale, possa agire a pieno titolo nello spazio pubblico nazionale come rappresentante e promotore della realtà islamica in Italia.

4.5. Considerazioni finali sul Protocollo

L'intesa DaP-UCOII è senza dubbio un passo importante di questo genere nel panorama italiano. Potrebbe fare da spartiacque non solo in termini di diritti dei detenuti musulmani, ma anche per quanto riguarda le sorti della comunità islamica in Italia in generale, specie per quando concerne il riconoscimento giuridico della religione islamica. Bisogna tuttavia prendere atto di alcuni interrogati e riflessioni che emergono analizzando dettagliatamente il protocollo.

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, la scelta dell'UCOII come unico firmatario in rappresentanza dei musulmani è certamente lacunosa e rischia di frammentare il ulteriormente il mosaico di organizzazioni islamiche sul suolo nazionale. È opportuno precisare che almeno altre tre sigle islamiche in Italia sono attive non hanno nulla da invidiare all'UCOII in termini di presenza sul territorio e di fedeli e/o centri culturali di cui si fanno portavoce. Ma questo aspetto riguardante l'esclusiva scelta dell'UCOII potrebbe venir meno in caso, dopo la fase sperimentale del progetto, si decida di ampliare e includere altre realtà islamiche nelle attività.

La forte impronta preventiva in chiave “anti-radicalismo” dell'accordo ha fatto sì che le parti abbiano trascurato aspetti non di poca importanza per i detenuti musulmani: uno di questi è certamente legato al regime alimentare religioso. Sarebbe stato utile per i detenuti dedicare attenzione al tema dell'alimentazione, in particolare facilitando l'inserimento nei penitenziari di carne e prodotti “*halal*” (leciti secondo le regole religiose islamiche).

Alle questioni che emergono come trascurate dal protocollo vi è anche quella riguardante i libri che i detenuti possono leggere, in particolare nostro caso ci riferiamo a testi di stampo religioso, soprattutto in lingua araba. Dall'analisi dei libri nel carcere di Ferrara è emerso che tra i testi vi fossero libri con contenuto esplicitamente legato al radicalismo islamico. I firmatari del Protocollo hanno pensato a questo fenomeno? Se sì hanno adottato strategie in merito?

A questa risposta ha risposto, durante l'intervista, Kamel Ayachi, noto Imam del Veneto e membro del neoeletto direttivo UCOII con delega in materia di assistenza spirituale nelle carceri.

Il Dott. Ayachi, merito alla questione dei testi, ha risposto che in realtà è attivo un gruppo di lavoro UCOII-DaP appositamente per questo tema.

Ad oltre tre anni dalla sua stipula, ho voluto fare il punto della situazione con il Dott. Ayachi in merito al programma previsto dal protocollo. Riporto integralmente le sue parole:” per il protocollo d'intesa siglato con il DAP, l'UCOII assicura l'assistenza spirituale e le preghiere del venerdì in 7 istituti penitenziari grazie all'impiego di 18 tra imam e guide religiose.

Questa prima fase pilota sarà ampliata in comune accordo con il DAP dopo verifica del progetto pilota arrivato alla sua conclusione. Il protocollo prevede la programmazione di seminari di formazione da parte dell'Ucoii rivolti agli imam e alle guide religiose che prestano servizio nelle strutture penitenziarie”. A domanda più specifica, l'intervistato ha

specificato che i sette penitenziari dove è in atto l'attuazione di quanto previsto dal protocollo sono: Lombardia, Piemonte, Emilia- Romagna, Lazio, Veneto e Trentino Alto Adige.

Il Dott. Ayachi prosegue poi, fornendo altri dettagli ed aggiornamenti in merito dichiarando “L'UCOII in collaborazione con la fondazione nuovo villaggio del Fanciullo, capo fila di un progetto europeo, hanno promosso un importante seminario di formazione per la prevenzione della radicalizzazione nelle carceri italiane e ha visto la partecipazione di 65 imam e guide religiose.

L'UCOII, nei prossimi mesi, intende impegnarsi maggiormente nella formazione per soddisfare una forte richiesta degli *imam* e delle guide religiose e onorare l'accordo stipulato con l DAP in vista di un suo ampliamento ad altre strutture.

Va ricordato che la popolazione carceraria di fede islamica oggi supera i 10.000 unità su 58.000 detenuti. La formazione e l'erogazione di servizi di qualità sono per L'UCOII una priorità ed è per questo motivo che ha delegato un consigliere nel direttivo nazionale per sviluppare progetti e seguire l'attuazione del protocollo.”

CONCLUSIONI

Al termine del presente lavoro di analisi della bibliografia e ricerca esistente in materia di assistenza spirituale ai detenuti musulmani all'interno dei penitenziari italiani, si possono esprimere alcune dovute considerazioni.

Partendo dalle questioni che emergono più chiaramente senza lasciare spazio a dubbi o perplessità, possiamo fare almeno tre affermazioni: la prima riguarda il numero dei detenuti musulmani. I dati sono molto chiari e mostrano un quadro indiscutibile di un numero molto alto di detenuti musulmani presenti nelle carceri italiane. A questo dato numerico va aggiunta però una precisazione giuridica fondamentale: è diritto di ogni detenuto richiedere e ricevere assistenza spirituale da parte di un membro della sua appartenenza confessionale. Considerate queste due precisazioni, al termine di questo lavoro possiamo sottolineare come la realtà presenti gravi lacune diffuse e molti interrogativi senza risposta. Il cuore del problema è dato proprio dal fatto che l'assistenza religiosa per i detenuti musulmani è presente solamente in pochissimi penitenziari, così come per gli aspiranti ministri del culto islamico il percorso per poter accedere agli istituti penitenziari è tutta in salita, a volte quasi impossibile, questo a causa di iter burocratici lunghi e viziati da un atteggiamento costantemente diffidente nei confronti dell'islam e dei musulmani. Emerge poi una sorta di paradosso in materia di radicalismo ed estremismo islamico: da una parte l'attenzione, spesso ingiustificata, delle autorità ai fenomeni di radicalismo religioso islamico nelle carceri spinge le stesse a limitare e ostacolare fortemente la presenza di ministri del culto islamico nei penitenziari. Mentre d'altra parte vengono lasciati i detenuti da questo punto di vista abbandonati a sé stessi, spesso senza alcun controllo, rendendo il terreno fertile per approcci alla religione assolutamente improvvisati.

A dimostrazione della suddetta problematica, troviamo testimonianza reale della situazione penitenziaria in Italia da un'intervista svolta dal sottoscritto ad un ex detenuto del carcere di Ferrara: tale scelta è causata dal diniego ad una mia autorizzazione di accesso all'interno dell'istituto penitenziario di Ferrara, negata senza un esplicito e valido motivo seppur essa sia stata per motivi di ricerca per il presente elaborato di tesi.

Attraverso il dialogo intercorso con Samir (nome di fantasia scelto per tutelare la privacy della persona che ha accettato a rispondere alle mie domande circa la situazione dei detenuti), un ragazzo di origini marocchine, di 25 anni, detenuto per circa 9 mesi, sono riuscito ad

entrare a conoscenza di varie informazioni rilevanti. In primo luogo, emerge il numero non residuale dei detenuti di fede musulmana, che risultano più di un centinaio “Assai...il numero? centocinquanta...fai cento, sicuramente più di cento, il numero preciso non me lo ricordo. Marocchini, tunisini...anche alte nazionalità, italiani...c'erano tantissimi. Per quanto riguarda l'attività delle pratiche religiose quotidiane, invece, risalta una mera autogestione interna dei detenuti in cui, in accordo, la persona che si auto-dichiara la più informata circa le tematiche religiose, è quella che guida i detenuti alla preghiera “Sì, c'era una saletta da usare il venerdì o tipo per le feste, il Ramadan, il venerdì si poteva andare dopo il pranzo. Per le preghiere facevamo noi, la guidava uno dei detenuti che sapeva più di islam”, sorge spontanea la questione degli spazi adibiti alle funzioni religiose; per i detenuti di fede musulmana è concesso uno spazio unicamente per le festività e per la preghiera del venerdì. Anche per quanto concerne l'osservazione del mese di Ramadan emerge la suddetta autogestione, in quanto gli orari ed i servizi della struttura di detenzione non vengono adattati alle particolari esigenze dei detenuti, ma sono essi stessi che rinunciano ai pasti durante la giornata per dedicarsi la sera, in autonomia al provvedimento della preparazione del pasto “Cucinavamo alla sera, in pratica saltavamo il pranzo e ce lo cucinavamo insieme alla cena”.

Nonostante la consistente presenza di detenuti musulmani, nessun imam esterno ha mai fatto ingresso in tale struttura “Ehm no, facevamo noi...l'imam lo faceva uno...non è mai venuto nessuno da fuori”: ciò può essere dovuto, non solo ai lunghi iter burocratici dedicati alla richiesta di autorizzazione al loro accesso, ma anche, e soprattutto, dalla diffusa ignoranza, tra i detenuti, circa il proprio diritto di assistenza religiosa nei luoghi di detenzione.

Durante l'intervista sono state somministrate varie domande circa il concetto di radicalizzazione in carcere: ne è risultato che, in base all'esperienza dell'intervistato, sono state tre le conversioni di cittadini italiani alla religione musulmana in carcere: conversioni avvenute in un luogo caratterizzato da una scarsa conoscenza dei precetti religiosi, che spesso da luogo a dibattiti e litigi tra i detenuti, che oltre a ciò, maturano problematiche di rilievo come la depressione dovuta ai lunghi periodi di detenzione. Il luogo, la poca conoscenza e gli stati d'animo dei detenuti danno perciò spesso origine a ideali di razzismo e di odio nei confronti del mondo occidentale, sentimenti che dalle parole dell'ex detenuto sembrano esserci tra i detenuti musulmani “Sì...c'erano. Era più una forma di razzismo e odio verso gli occidentali ecc. Oppure alcuni che erano contenti quando capitavano attentati da qualche parte. Però mi piacerebbe dire anche un'altra cosa, anche non c'entra molto A

dimostrazione di ciò, infatti, dall'intervista emerge la necessità ed il desiderio di richiedere l'accesso agli istituti penitenziari di imam provenienti dall'esterno, adeguatamente formati per poter "correggere" gli ideali errati che i detenuti possano far emergere ed alimentare "Si sicuramente sarebbe molto utile. Secondo me la mancanza di insegnamento, ognuno diceva la sua e si facevano battibecchi. Ma anche il fatto di stare lì dentro per tanto tempo, la depressione...uno comincia ad odiare tutti delle volte".

Un'ulteriore problematica è data infine anche dal personale degli istituti di pena che, come emerso dall'intervista, risultano violenti e poco rispettosi dei detenuti e delle loro condizioni psico-fisiche in quanto offendono e deridono spesso i detenuti di origine straniera e quelli di fede musulmana, senza alcun ritegno per le persone più deboli come gli anziani o i disabili, riporto le parole integralmente dell'ex detenuto: " Volevo parlare delle guardie e degli ispettori...erano violenti, spesso offendevano gli stranieri i musulmani. Ammazzavano di botte sempre qualcuno. In particolare, un ispettore, che adesso gli hanno dato un altro ruolo, ha massacrato di botte un sacco di gente. Una volta ha picchiato un disabile. Una volta stava picchiando un signore tunisino di una certa età, io sono intervenuto urlando e mi hanno pestato brutalmente. Poi anche la storia di uno che sapevano che sniffava il tubo del gas in cucina, ma lo hanno lasciato fare finché un giorno non gli è scoppiato il cuore".

Da ciò si giunge alla conclusione che l'assistenza religiosa dovrebbe essere prima di tutto un diritto e non solo una forma straordinaria di contrasto a presunti estremismi religiosi. In tutti i casi garantire l'accesso diffuso e costante in tutti i penitenziari ai ministri del culto islamico sarebbe utile su più fronti, dalla crescita spirituale dei detenuti, alla prevenzione di fenomeni di estremismo religioso. Sorge, poi, una domanda che meriterebbe risposte empiriche: i detenuti di fede musulmana sanno di avere il diritto all'assistenza spirituale? Hanno ricevuto tutti una completa informativa circa i loro diritti durante il periodo di detenzione?

Il protocollo siglato dall'UCOII con il DaP è un segnale incoraggiante per le carceri, ma non solo. Sembrerebbe andare nella direzione di una maggiore presa d'atto della presenza islamica in Italia. Non bisogna però dimenticare che l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia non è l'unica organizzazione che rappresenta alcune parti della comunità islamica nel paese. Esistono infatti altre sigle che rappresentano fette consistenti del panorama islamico italiano. Anche da questo punto di vista andrebbero approfondite le motivazioni che hanno portato ad un accordo esclusivo per una sola organizzazione a scapito di altre, così come

andrebbe analizzata la collaborazione, se esistente, tra le sigle di rappresentanza islamiche in materia.

BIBLIOGRAFIA

- Al-Azmeh, A., & Fokas, E. (2008). *Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence*. Cambridge University Press.
- Allievi, S. (1995). *In silenzio e non di passaggio*. (In silence and not in passing). *Nuova responsabilità*, 6, 6-7.
- Allievi, S. (2000). *Immigrazione islamica e conversioni all'islam. Una nuova dimensione dell'Europa delle religioni*. (Islamic immigration and conversion to Islam. A new dimension of the 'Europe of religions'). *Studi Emigrazione*, 137, 21-40.
- Allievi,, S. (2002a). *Islam and other religions. Which dialogue in Europe?* *Studi Emigrazione*, 147, 627-644.
- Allievi, S. (2002b). *Islam in Italy*. In T. Shireen (Ed.), *Islam, Europe's Second Religion: The New Social, Cultural, and Political Landscape*. Hunter, Westport, CT: Praeger.
- Allievi, S. (2003a). *Sociology of a Newcomer: Muslim Migration to Italy – Religious Visibility, Cultural and Political Reactions*. *Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora*, 22, 2-3, 141-154.
- Allievi, S. (2003b). *Islam Italiano. Viaggio nella seconda religione del paese*. (Italian Islam: A Journey through the Second Religion of the Country), Turin, Italy: Edizioni Einaudi.
- Allievi S. (2005), *Sociology of a Newcomer: Muslim Migration to Italy – Religious visibility, Cultural and Political Reactions*. In A. al-Shahi & R. Lawless (Eds.), *Middle East and North African Immigrants in Europe*. London; Routledge.
- Allievi, S. (2014). *Immigration, religious diversity and recognition of differences: the Italian way to multiculturalism*. *Identities*, 21, 6, 724-737.

- Allievi, S., & Dassetto, F. (1993). *Il ritorno dell'Islam. I musulmani in Italia*. Rome, Italy: Edizioni Lavoro.
- Branca, P. (2007). *Yalla Italia! Le vere sfide dell'integrazione di arabi e musulmani nel nostro paese. (Let's Go, Italy! The Real Challenges of Integration of Arabs and Muslims in Our Country)*. Rome, Italy: Edizioni Lavoro.
- Burdett, C. (2016). *Italy, Islam and the Islamic World: Representations and Reflections, from 9/11 to the Arab Uprisings*. Peter Lang Publisher.
- Dassetto, F. (2004). *L'incontro complesso. Mondi occidentali e mondi islamici. (The complex encounter. Western worlds and Muslim worlds)*. Troina (Enna), Italy: Città aperta edizioni.
- Dassetto, F., & Bastenier, A. (1988). *Europa: nuova frontiera dell'Islam. (Europe: Islam's New Frontier)*. Rome, Italy: Edizioni Lavoro.
- De Vito CG. Camosci e girachiavi. *Storia del carcere in Italia*. Editori Laterza. Di Leo, F. (2004). I dieci mondi islamici. *Limes*, 3, 33-49.
- Frisina, A. (2005). *Giovani musulmani d'Italia. Trasformazioni socio-culturali e domande di cittadinanza. (Young Muslims in Italy: Social-Cultural Transformations and Demands for Citizenship)*. In J. Cesari & A. Pacini (Eds.), *Giovani musulmani in Europa. Tipologie di appartenenza religiosa e dinamiche socio-culturali. (Young Muslims in Europe)*. Turin, Italy: Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli.
- Gritti, R., & Allam, M. (2001). *Islam, Italia. Chi sono e cosa pensano i musulmani che vivono tra noi. (Islam, Italy. Who are and what think Muslims living among us)*. Guerini e Associati, Milano.
- Guolo, R. (2017). *Sociologia dell'Islam: religion e politica. (Sociology of Islam: religion and*

politics). Mondadori Università Publisher.

Mancuso, A. S. (2012). La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le Istituzioni. *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 32.

Marranci, G. (2008). *The Anthropology of Islam*. Berg.

Martino, S. C., & Ricucci, R. (2015). Being Muslims in Italy: Between Recognition and Conflict. *Journal of Religion in Europe*, 8, 3-4, 392-418.

Migliore, J. A. (2013). *The cultural barriers to integration of second generation muslims in Northern Italy*. Portland State University.

Otterbeck, J. (2015). *Muslims in Western Europe*. Edinburgh University Press.

Ramadan, T. (2002). *Essere musulmano europeo. Studio delle fonti islamiche alla luce del contesto europeo. (Being a European Muslim: A Study of Islamic Sources in Light of the European Context)*. Troina (Enna), Italy: Oasi Editrice.

Roy, O. (2003). *Le radici occidentali del nuovo Islam. (Western Radicals of the New Islam)*. Milan, Italy: Feltrinelli.

Russo Spena, M. (2006). *Gli immigrati musulmani in Italia (Muslim immigrants in Italy)*. In Santarone (Ed.), *Educare diversamente*. Armando editore.

Saint-Blancat, C. (1999). *L'Islam in Italia, una presenza plurale*. Edizioni Lavoro, Roma.

Saint-Blancat, C., & Schmidt di Friedberg, O. (2005). Why are mosques a problem? Local politics and fear of Islam in Northern Italy. *Journal of ethnic and migrations studies*, 31, 6, 1083-104.

Sassi, P. (2008). *Musulmani d'Italia, unitevi? Islàm e democrazia pluralista nell'esperienza recente*. *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*.

Tibi, B. (2003). *Euro-Islam. L'integrazione mancata. (Euro-Islam. The missed integration)*. Venice, Italy: Marsilio Editore.

Toronto, J. A. (2008). Islam Italiano: Prospects for Integration of Muslims in Italy's Religious Landscape. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 28, 1, 61-82.

Zatti, G. (2007). L'Islam d'Italia: racconto di un percorso. (Islam of Italy: tale of a journey). *Islamochristiana*, 33, 163-197

APPENDICE

Autore in arabo	Titolo in arabo	Autore (in arabo (translitterato)	Titolo in arabo traslitterato	Invent ario
باول بوليس	صديق العلم	Paul Bowles	Sadik al'alam	*
سامي مكّي ال عاني	كعب ابن مالك	Makki Sami Al'A	Ka'ab ibn Malik	4621
ابن لؤيم	هادي	Ibn Aqayym	Hadii al'arwah	4658
محمد ال هاللي	غريقي من	Al- Muhammad hilali	Risala min ghariq	4696
جوان جوي تي صولو	ال ابيغ الحنوة	Juan Guitisolo	Asabii al- hadiqa	**
حسن ال حمصي	كلمة الحق	Muhammad Hasan AL -	Kalimat Al haq	4680
عادل الشيخ	تؤويم الذك	Adil Al-scheikh	Taqwiim al-dat	4698
رمضان البوطي	ال سلفية	Ramadan Al-buti	Al-salafya	4665
	القرآن		Al-qur'an	4598
	القرآن		Al-qur'an	4596
	القرآن		Al-qur'an	4589
	القرآن		Al-qur'an	4591
	القرآن		Al-qur'an	4587
	القرآن		Al-qur'an	4588
	القرآن		Al-qur'an	4594
	القرآن		Al-qur'an	4590
	القرآن		Al-qur'an	4703
	القرآن		Al-qur'an	4704
	القرآن		Al-qur'an	4593
	القرآن		Al-qur'an	4592
يوسف صالح يوسيف	سرلة	Yusuf Salih Yusuf	Salma wa al-faris	4672
أمير تاج السير	كفرماكول	Amir Taj Al-siir	Karmakul	

إبراهيم	السحر	Ibrahim Ahram	Al-sihr	4673
سيّد قطب	فراح الروح	Sayyed Qutub	Afrah al-ruh	
أم حسن الحلوي	عفاف	Hasan U	Afaf'	4670
أبو الجود و فروقة	زهدنا	wa al-joud Abo	Nasciduna	4682
حسن الناصر	الزطوق	Hasan al-nasir	Al-intilaq	5694
عبد هلل عزام	المنارة المفقودة	Abd Allah Azzam	Al-manara al-mafquda	4695
سيّد البحر اوي	ليلى مدريد	-al Sayyed bahrawi	Layl Madrid	
أحمد بن حجر	درن عن والكفران الشرك نان و	Ahmad bin Hajar	wa al aljinan Tathir an dar al scirk arkan	4603
عبد الوهاب السنجري	تعالى نؤمن	al-wahhab Abd al-	Ta'ala numin	4693
عبد هلل عزام	فضائل الجهاد في الجهاد	Abd-Allah Azzam	Ittihaf al -ibad fi fadail al jihad	4698
كمال الخطيبي شي	الواحة و السرراب	-al Kamal khamlisci	Alwaha wa al-sarrab	***
يمان السباعي	حكايات	-Al Yaman	Hikayat	4674

		sabbai'i		
محمد حسن الحمصي	مهدي البطولات	Muhammad Hasan al - kassbi	Mahda al butulat	4671
علي أحمد بالفتور	ليلة لزر	Ahmad Ali Belkathir	Lailat al nahr	504
توفيق الخطيم	عهد الشيطان	Taoufiq Al-hakim	Ahd al-shaytan'	519
سليم الحوري	لأم فية	Salma Al-huri	Innahum fitya	4681
فانت السعيد	يا و البوميا البوار في	Rafa'at al-said	Al sukn fi al adwar al ulya wa al basqya'	500
يحيى بن يوسف	في المزاح	Yahya' aqub bin yusuf	Al'aida fi bayan ahkam almazah	/*
محمد الحمصي حسن	الدين الحق	Muhammad Hasan Al - kassbi	Al-din alhaq	4669/25
يمان السباعي	في زمن المنة	Yaman al sabba'i	Fi zaman al mihna	4678
عبد التواب يوسف	خزفك لفران	attawwab Abd yusuf	Khirafat lafontin	490
إمام النوي	الربيع النوي	Imam Al nawawy	Al arba'in al nawawya	4696
إسماعيل فهد إسماعيل	الظهور والأصدقاء	Fahd Ismail Ismail	Al-tuyur wa al 'asdiqa'a	503
يوسف فاضل	ميترو محل	Yusuf Fadil	Mitru muhal	@
مداد يوسف البية	أطلسيات	Al-bya Fatna Yusuf Midad	Atlasyat	1/@
حمد المطوي العروسي	المر	al Muhammad arusi al mutwi'	Al-tut al-mir	2/@
سليم عبد عبد	الماضي ال يعود	abd Muhammad	Almadi la ya'ud	506

هلل	abd el-halim Allah			
بروقه سلق	قوة العزة	Alsayyed Sabiq	Fiqh al sunna	-4640 -4641
محمد الخضري	دور المؤمنين	al- Muhammad khudri	Nur al-yaqin	4699
فؤاد عبد الباقي	الؤلؤ و المرجان	Muhammad Fu'ad Abd albaqi	Allu'ulu' wa al -marjan	4690
أحمد الشامي	امام الغزالي	Ahmad al-shami	Imam al-ghazali	4668
عبد المنعم الشامي	فقه الزنا	-Abd almun'im al shami	-Fiqh al-nisaa fi al qur'an	4639
عبد هلل عزام	جهاد شعب مسلم	Abd Allah Azzam	Jihad sha'ab muslim	4687
نجيب محفوظ	الشحاذ	Najeeb Mahfudh	Al-shahaadh	10/@
الخصوص	كيف أن دون تعضك	Ammarah lakhus	-Kaifa tarda'a mina al an duna dhi'iba ta'addak	4239
علي طنطاوي	جابر أشراف الكرام	Ali Altantawi	Jabir al 'atarat alkiram	4676
مصطفى منصور	محراب في	Mustafa mansur	fi mihrab al- Al hayat salat	4680
ابراهيم بن ابو خنيفة محمّد	فؤاد غض البصر	hudhaifa Abu bin ibrahim	Fuad ghad al-basar	4604

		muhammad		
محيي الدين متو	حاتم بن عدي	ah-din Muhyi matu	Ali bin hatim al-ta'ii	4623
ربة الزحلي	سامة بن زيد	Wahba al -zahaili	Usama bin zaid	4627
عبد الحميد طهاز	أبو موسى الأشعري	alhamid Abd tahaz	Abu musa al-'ashari	4629
لؤلؤة حياوي	بريد من الماضي	Walaila hayau	Barid mina almadi	7/@
ابن القويم الجزية	في	al Ibn al qaim juzaria	hadyy Zad almiad fi alibad	-465 -4648 -4646 -4644
محمد متولى الشعراوي	من هاج الصالحين	Muhammad -al mutawalla shaarawi	Minhaj al salihin	4609
عبد هلل ناصح غوان	تربية الولد	nasih Abd-Allah alwan	Tarbiat al-awlad	4628
عبد العزيز البليس	عطية النام	ghani Abdel alnablusi	Ta'atiat alanam	4688
الدمشقي كثر بن	تفسير القرآن العظيم	kathir bin Ismail al dimashqi	Tafsir alqur'an al hakim	4652
صالح أحمد الشامي	ابن	ahmad Salih shami	ibn salma Mawaid dinar	4600
عبد الباقوي	الحق و الباطل	Ahmad albayanuni	Alhaq wa al batil	4606

507	Sajrat al lublab	abd Muhammad	سجرة اللباب	عبد لطيم
-----	------------------	--------------	-------------	----------

		al halim abd Allah		هلل
4697	Maan natatawwar	Muhammad raschid	مغان تظور	محمد الراشد
4605	Almasih al dajjal	kathir ibn Ismail al dimashqi	المسيح الدجل	المشركي الفير بن ابراهيم
4620	Almaadiir	isa AllahAbd assalama	المعاديير	عبد طيل عيسى السالمة
4618	Alzawja al saliha	Muhammad al mutawalla shaarawi	الزوجة الصالحة	محمد متولى الشعر اوي
4622	Jabir bin abd Allah	sulayman Wahbi ghawhabi	جابر بن عبد الله	وهبي سليمان غاوهبي
4607	ala asrafu Alladina anfusihum	Aid al qarni	أنفسهم على أسرفوا الذين	عائض القرني
4662	Rijal mina al tarikh	Ali al tantawi	رجال من التاريخ	علي الطنطاوي
4659	Altib al nabawi	Muhammad ali al bar	الطب النبوي	محمد علي البار
4683	Allahu jalla jalaluh	Said hawa	هلل جل جلاله	سعيد حوى
4653 -4656	Sahih muslim	Imam muslim bin al hajjaj	صحيح مسلم	إمام مسلم بن الحجاج

				4655
				4654
علي طنطاوي	فصة الأخوين	Aly tantawi	Qissat alakhawain	4612
عبد الرحمن الباسيتا	الوصحابة حياة	' bdelRrahman rafat al basta	hayat min Suwar alsahaba	4616
عبد الوهاب الشيخ	الذهي	al alsittir Abd sceikh	Alhafidh aldhahabii	4637
محمد محمد شراب		Muhammad muhammad churab	Taimin bin aus a dari	
الأخيار	عبد الناشر	ridwan Ahmad abd Allah nascir	Alakhiair	4635
أحمد حسين عبد هلل	الاصرف	husain Ahmad abd Allah	Alrabii alasif	4632
شيخ علي طنطاوي	على أبواب المدينة	Sceikh ali tantawi	Ala abwab almadina	4675
علي طنطاوي	بين	Ali tantawi	Bidini al islam	4625
عبد طلال ال طنطاوي	محمد بن	al- Allah Abd tantawi	bin	4638
مريم با	رسالة طويلة جدا	Mariam ba	Risala tawila jiddan	17/@
عبد الرحيم سعيد ملام		Hammam abd al rahim said	al daawa ila Qawaid Allah	4611
سامي مكّي العاني	كعب بن مالك	al- makki Sami ani	Kaab bin malik	4626

عبد الرحمن الغفقي	بالط الشهداء	Abd arrahman al ghafiqi	Blat al shuhadaa	
-------------------	-----------------	----------------------------	------------------	--

شوقي خليل	مصرع غرناطة	Shaouki khalil	Masraa granata	4613
شوقي خليل	الغراب	Shaouki khalil	Aliiqab	4615
محمد الغزالي	خلق العارمة	al Muhammad hgazali	Khuluq almuslima	19/@
شوحان أحمد	لسنة	Ahmad shuhan	Silsilat alabtaal	4684
صلاح	نمو باني	al abd Salah fattah al khalidi	Taswibat fi fahm ba3d al ayat	4664
صلاح	ترانية	al abd Salah fattah al khalidi	Lataifu quraanya	4617
محمد الغزالي	المسلم	al Muhammah ghazali	Aqidat al muslim	
أحمد محمود مبارك	دائرة من الخروج اليوم	mahmud Ahmad mubarak	daairat min Alkhuruj alghuyum	4636
محمد الزحيلي	الجويزي	Dott. Muhammad al zuhayli	Al imam al jwayni	4663
حسين الحمصي محمد	وفاء	Muhammad husain al homsi	Wafaa	
حسين الحمصي محمد	ما فوق العدل	Muhammad husain al homsi	Ma fawq al adl	4631
حسين الطوخي	ر الجم	Husain al tukhi	Tair yarid aljamil	4634
عبد الرحمان البر	المصنوعين	al alrahman Abd	Riad alsaimin	4619

		bir		
نزيب الكلايني	الشمال	Najib alkilaani	Amaliqa alshamal	4633
أحمد دروس	نبي القرآن اللغة الفرنسية	Ahmad durus	Traduzione del sacro Qur'an in lingua francese	23/@